

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1

1. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi." è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

1-bis. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11 e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11 e 9 marzo 2020, n. 14.

1-ter. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi per i termini non scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti legislativi di cui al primo periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18:

All'articolo 1:	
<i>al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 1, commi 1, lettera a) e 6, del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2-bis, commi 1, lettera a) e 5»;</i>	1.1000 Governo
<i>Dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:</i>	
«Art. 2-bis. <i>(Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario)</i> 1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza nonché per assicurare sull'intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri con deliberazione in data 31 gennaio 2020, pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 26 del 1° febbraio 2020, possono: a) procedere al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e successive modificazioni, e degli operatori socio sanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi	1.1000 Governo



restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le Università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto direttoriale del 10 marzo 2020, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 13 marzo 2020, n. 66; b) procedere alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 548-<i>bis</i>, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e con le modalità ivi previsti compreso il trattamento economico da riconoscere, anche in assenza dell'accordo quadro ivi previsto. Le assunzioni di cui alla presente lettera devono avvenire nell'ambito delle strutture accreditate della rete formativa e la relativa attività deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione. 2. I contratti di lavoro autonomo, stipulati in assenza dei presupposti di cui al comma 1 sono nulli di diritto. L'attività di lavoro prestata ai sensi del presente articolo durante lo stato d'emergenza integra, per la durata della stessa, il requisito dell'anzianità lavorativa di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 3. Gli incarichi di cui al comma 1 lettera a) possono essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali. 4. In ogni caso sono fatti salvi, fermo quanto previsto dal comma 2, gli incarichi di cui al comma 1, lettera a), conferiti, per le medesime finalità, dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale sino alla data del 10 marzo 2020, fermo il limite di durata ivi previsto. 5. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità; collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto direttoriale del 10 marzo 2020, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 13 marzo. 2020, n. 66. Agli incarichi di cui al presente comma non si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.	1.1000/10 Errani + modifica RGS
Art. 2-<i>ter</i>. (Misure urgenti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale)	1.1000 Governo



1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio sanitari di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a). 2. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti previa selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo sul sito dell'Azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni, attraverso procedure comparative e hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2020, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto direttoriale del 10 marzo 2020, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 13 marzo 2020, n. 66. Per la spesa relativa all'esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale. 3. Le attività professionali svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.	1.1000/21 Presutto
4. Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019 l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie (L/SNT1), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, può essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica si svolge, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio, secondo le indicazioni di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016. 5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le Università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.	1.1000/22 Floridia
Art. 2-quater. <i>(Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti del SSN)</i> 1. Per le finalità e gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto, le regioni procedono alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.	1.1000 Governo
Art. 2-quinquies. <i>(Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)</i>	1.1000 Governo



1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, al medico iscritto al corso di formazione in medicina generale è consentita l'instaurazione di un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale. Le ore di attività svolte dai suddetti medici dovranno essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. 2. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza. Le ore di attività svolte dai suddetti medici dovranno essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In caso di assunzione di incarico provvisorio che comporti una assegnazione di un numero di assistiti superiore a 650, l'erogazione della borsa di studio è sospesa. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. 3. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 60 del 13 marzo 2006, si intendono integrate con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 4. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le Università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.	
Art. 2-sexies. <i>(Incremento delle ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale)</i> 1. Le aziende sanitarie locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere per l'anno 2020 ad un aumento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'Accordo Collettivo Nazionale vigente, nel limite di spesa pari a 6 milioni di euro.	1.1000 Governo
Art. 2-septies. <i>(Disposizioni urgenti in materia di volontariato)</i> 1. Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo della durata dello stato emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non si applica il regime di incompatibilità di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.	1.1000 Governo
All'articolo 3	
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:	1.1000/34T2 Collina



2-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione del comma 1, lettera b), la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza da COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani. 2-ter. Il riconoscimento avviene in sede di rinegoziazione per l'anno 2020 degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-<i>quinquies</i> del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le finalità emergenziali previste dai predetti piani. 2-quater. La determinazione della remunerazione avviene in deroga alle disposizioni vigenti e tiene altresì conto dei costi diretti ed indiretti conseguenti alla sospensione delle attività assistenziali ordinarie e alla riprogrammazione conseguente alla attuazione dei piani emergenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b). 2-quinquies. Le regioni e le province autonome, ivi comprese quelle in piano di rientro, possono riconoscere un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19, limitatamente alla permanenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. 2-sexies. Nella vigenza dell'accordo rinegoziato ai sensi del comma 2-ter, gli enti e le aziende del servizio sanitario nazionale corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente articolo, nel limite del 70% dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2019. 2-septies. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dai commi da 2-bis a 2-sexies, rispetto alle risorse già destinate agli erogatori privati, si fa fronte nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 6.».	Norma che si sovrappone con DL Liquidità
<i>Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:</i>	
«Art. 4-<i>bis</i>. (Unità speciali di continuità assistenziale) 1. Al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono, entro dieci giorni dalla data del 10 marzo 2020, presso una sede di continuità assistenziale già esistente una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. L'unità speciale è costituita da un numero di medici pari a quelli già presenti nella sede di continuità assistenziale prescelta. Possono far parte dell'unità speciale: i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale; i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale; in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza. L'unità speciale è attiva sette giorni su sette, dalle ore 8,00 alle ore 20.00, e ai medici per le attività svolte nell'ambito della stessa è riconosciuto un compenso lordo di 40 euro ad ora. 2. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o il medico di continuità assistenziale comunicano all'unità speciale di cui al comma 1, a seguito del <i>triage</i> telefonico, il nominativo e l'indirizzo dei pazienti di cui al comma 1. I medici dell'unità speciale per lo svolgimento delle specifiche attività devono essere dotati di ricettario del Servizio sanitario nazionale, di idonei dispositivi di protezione individuale e seguire tutte le procedure già all'uopo prescritte. 3. Il <i>triage</i> per i pazienti che si recano autonomamente in pronto soccorso dovrà avvenire in un ambiente diverso e separato dai locali adibiti all'accettazione del medesimo pronto soccorso, al fine di consentire alle strutture sanitarie di svolgere al contempo le ordinarie attività assistenziali. 4. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia limitatamente alla durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.	1.1000 Governo



Art. 4-ter. <i>(Assistenza a persone e alunni con disabilità)</i> 1. Durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, gli enti locali possono fornire, tenuto conto del personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di concessioni o convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di servizio con gli enti locali medesimi, l'assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza previste all'articolo 2, comma 1, lettera m), e alla realizzazione delle attività previste all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 59 dell'8 marzo 2020, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno facoltà di istituire, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, unità speciali atte a garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in favore di persone con disabilità che presentino condizioni di fragilità o di comorbidità tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione dei centri diurni per persone con disabilità. 3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».	1.1000 Governo
<i>All'articolo 5:</i>	
<i>al comma 4 sostituire le parole: «dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9» con le parole: «dall'articolo 5-bis, comma 3»;</i>	1.1000 Governo
<i>al comma 5, dopo le parole: «ai medici» inserire le seguenti: «, compresi quelli con rapporto convenzionale o comunque impegnati nell'emergenza COVID-19».</i>	1.1000 Governo
<i>Dopo l'articolo 5 sono aggiunti seguenti:</i>	
«Art. 5-bis. <i>(Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali)</i> 1. Il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori individuati dal Capo del dipartimento della protezione civile fra quelli di cui all'ordinanza del medesimo in data 3 febbraio 2020, n. 630, nonché il Commissario straordinario di cui all'articolo 122, sono autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di tali dispositivi è valutata preventivamente dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630. 3. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze	1.1000 Governo 1.1000/45-bis Errani



scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.	
Art. 5-ter. <i>(Disposizioni per garantire l'utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia)</i> 1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la federazione dei farmacisti titolari di farmacie private nonché la federazione nazionale delle farmacie comunali, adottato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 luglio 2020, sono definite le modalità con cui si rende disponibile sul territorio nazionale, attraverso le strutture sanitarie individuate dalle regioni ovvero, in via sperimentale fino all'anno 2022, mediante la rete delle farmacie dei servizi, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei presidi portatili che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, garantiscono l'ossigenoterapia. Il decreto di cui al presente comma è finalizzato, altresì, ad individuare le specifiche modalità tecniche idonee a permettere la ricarica dei presidi citati in modo uniforme sul territorio nazionale, nonché le modalità con cui le aziende sanitarie operano il censimento dei pazienti che necessitano di terapia ai sensi del presente comma. 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 e in ragione dell'emergenza COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Ministro della salute può provvedere con ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate mediante le risorse strumentali, umane e finanziarie previste dalla legislazione vigente, nel rispetto dei limiti di finanziamento di cui all'articolo 1, commi 406 e 406-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	1.1000 Governo
Art. 5-quater. <i>(Misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi medici);</i> 1. Al fine di conseguire la tempestiva acquisizione dei dispositivi di protezione individuale e medicali necessari per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture. 2. Al conto corrente di cui al comma 1 ed alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 3. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei dispositivi di cui al comma 1, nonché per ogni altro atto negoziale conseguente alla urgente necessità di far fronte all'emergenza di cui allo stesso comma 1, posto in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai soggetti attuatori, non si applica l'articolo 29 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 268 del 7 dicembre 2010, e tali atti sono altresì sottratti al controllo della Corte dei conti. Per gli stessi atti la responsabilità contabile e amministrativa è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. Gli atti di cui al presente comma sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere.	1.1000 Governo
Art. 5-quinquies. <i>(Disposizioni per l'acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria)</i>	1.1000 Governo



1. Al fine di incrementare la disponibilità di dispositivi per il potenziamento dei reparti di terapia intensiva necessari alla gestione dei pazienti critici affetti dal virus COVID-19, il Dipartimento della protezione civile, per il tramite del soggetto attuatore CONSIP S.p.A., nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 5 marzo 2020, rep. n. 741, è autorizzato ad acquistare con le procedure di cui all'articolo 5-bis del presente decreto e comunque anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 163, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cinquemila impianti di ventilazione assistita e i relativi materiali indispensabili per il funzionamento dei ventilatori. 2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 185 milioni di euro per l'anno 2020 al cui onere si provvede a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.	
Art. 5-sexies. <i>(Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario)</i> 1. Al fine di impiegare il personale sanitario delle strutture pubbliche o private prioritariamente nella gestione dell'emergenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria. 2. Agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, non si applicano le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, a condizione che venga loro concessa una protezione appropriata, secondo modalità individuate mediante accordo quadro nazionale, sentite le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».	1.1000 Governo
All'articolo 6	
<i>Al comma 2, sostituire le parole: «ovvero fino al termine» con le seguenti: «ovvero oltre il termine».</i>	6.5 Relatore
All'articolo 10,	
<i>Al comma 1, le parole: «Per le medesime finalità di cui al decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14», sono soppresse, e le parole: «all'articolo 1 del predetto decreto-legge», sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2-bis»;</i>	1.1000 Governo
All'articolo 12,	
<i>Al comma 1, le parole: «articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 marzo 2020; n. 14», sono sostituite dalle seguenti: «articoli 2-bis e 2-ter»;</i>	1.1000 Governo
All'articolo 13,	
<i>alla rubrica, aggiungere infine le seguenti parole: «e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione».</i>	13.1 De Petris
<i>Al comma 1, le parole: «articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14», sono sostituite dalle seguenti: «articoli 2-bis e 2-ter»;</i>	1.1000 Governo
<i>Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:</i> «1-bis. Per la medesima durata, le assunzioni alle dipendenze della pubblica amministrazione per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio sanitario sono consentite, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, a tutti i cittadini di paesi extra UE titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo ogni altro limite di legge.».	13.1 De Petris
<i>l'articolo 14 è sostituito dal seguente:</i>	



«Art. 14. (Sorveglianza sanitaria) 1. La misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, non si applica: a) agli operatori sanitari; b) agli operatori dei servizi pubblici essenziali; c) ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci, dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori. 2. I lavoratori di cui al presente articolo, sottoposti a sorveglianza, sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19».	1.1000 Governo
<i>All'articolo 15,</i>	
<i>Al comma 1 sostituire le parole: «dall'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9» con le parole «dall'articolo 5-bis».</i>	1.1000 Governo
<i>All'articolo 16,</i>	
<i>Al comma 1 sostituire le parole «dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9» con le parole «dall'articolo 5-bis, comma 3».</i>	1.1000 Governo
<i>Dopo l'articolo 17 sono aggiunti i seguenti:</i>	
«Art. 17-bis. (Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale) 1. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e, in particolare, per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del COVID-19 mediante adeguate misure di profilassi, nonché per assicurare la diagnosi e l'assistenza sanitaria dei contagiati ovvero la gestione emergenziale del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere g), h) e i), e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettere t) e u), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e i soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, nonché gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, anche allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali, possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni ad essi attribuite nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19. 2. La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, sono effettuate, nei casi in cui risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto. 3. I trattamenti di dati personali di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del citato regolamento (UE) 2016/679, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. 4. Avuto riguardo alla necessità di contemperare le esigenze di gestione dell'emergenza sanitaria in atto con quella afferente alla salvaguardia della	1.1000 Governo



delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018. 2. Le parti contrattuali, si impegnano a concludere le trattative per l'accordo collettivo nazionale 2016-2018 entro sei mesi dalla fine dell'emergenza secondo le procedure ordinarie, anche tenendo conto dei compiti di cui al comma 3, rinegoziati coerentemente con la parte normativa prevista dal medesimo Atto di indirizzo. Nel caso in cui non si provveda alla conclusione delle trattative nei termini previsti cessano gli effetti di cui al comma 1. 3. Il trattamento economico di cui al comma 1 viene erogato anche per garantire la reperibilità a distanza dei medici di medicina per tutta la giornata, anche con l'ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso. 4. I medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera scelta si dotano, con oneri a proprio carico, di sistemi di piattaforme digitali che consentano il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, e collaborano a distanza, nel caso in cui non siano dotati di dispositivi di protezione individuale idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle Regioni, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli Ospedali. 5. Le Regioni possono impegnare il 20 per cento dei fondi ripartiti di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano, previa consegna al paziente se necessario, la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto. Il medico si avvarrà delle fasi di osservazione e dei segni riscontrati, come dei sintomi riferiti dal paziente, per un orientamento che definisca le successive azioni cliniche necessarie in accordo con i percorsi definiti a livello regionale. 6. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e riconosciuto l'adeguamento immediato del trattamento economico spettante agli specialisti ambulatoriali, ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018. 7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente».	
<i>All'articolo 18,</i>	
<i>il comma 1, è sostituito dal seguente:</i> «1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, in relazione agli interventi previsti dagli articoli 1, commi 1 e 3, 2-bis, commi 1, lettera a) e 5, 2-ter, 2-sexies, 3, commi 1, 2 e 3, e 4-bis è incrementato di 1.410 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 750 milioni di euro ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base di quanto previsto dalla Tabella A allegata al presente decreto e 660 milioni di euro ripartiti sulla base di disposto dal decreto direttoriale del 10 marzo 2020, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 13 marzo 2020, n. 66. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono, sulla contabilità dell'anno 2020, all'apertura di un centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco «COV 20», garantendo pertanto una	1.1000 Governo



tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione dell'emergenza che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di cui al decreto ministeriale 24 maggio 2019. Ciascuna regione è tenuta a redigere un apposito Programma operativo per la gestione dell'emergenza Covid-19 da approvarsi da parte del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia, e delle finanze e da monitorarsi da parte dei predetti Ministeri congiuntamente».	
Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:	
«Art. 18-bis. (Finanziamento case rifugio) 1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alle norme di contenimento ad essa collegata, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro in favore delle case rifugio pubbliche e private esistenti su tutto il territorio nazionale al fine di sostenere l'emersione del fenomeno della violenza domestica e di garantire un'adeguata protezione alle vittime. 2. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 126».	18.0.6T2 Valente
All'articolo 19,	
<i>Al comma 1, sostituire le parole da: «per periodi decorrenti» fino alla fine del comma con le seguenti: «per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020»;</i>	19.4 Relatore
<i>Sostituire il comma 2 con il seguente:</i> «2. I datori di lavoro che presentano la domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo medesimo. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».	19.7 Steger
<i>al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'informazione, la consultazione e l'esame congiunto non si applicano ai datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.»;</i>	19.1000 Governo Assorbito da 19.7
<i>Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «limitatamente per il periodo indicato e nell'anno 2020» con le seguenti: «per la durata e limitatamente al periodo indicati al comma 1».</i>	19.4 Relatore
<i>Al comma 5, secondo periodo, le parole: «Il predetto trattamento» sono sostituite dalle seguenti: «L'assegno ordinario di cui al presente articolo».</i>	19.11 Steger
<i>al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono destinatari delle norme di cui al presente articolo anche i lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.»;</i>	19.1000 Governo
<i>al comma 10, sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti: «ai commi da 1 a 9»;</i>	19.1000 Governo
<i>dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:</i> «10-bis. I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato I al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale	19.1000 Governo



"emergenza COVID-19", per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi. L'assegno ordinario di cui al primo periodo è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 10-ter. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al comma 10-bis, sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento al trattamento ordinario di integrazione salariale e di 4,4 milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento alla prestazione di assegno ordinario. L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;	19.1000/10 Guidolin
Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:	
«Art. 19-bis <i>(Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine)</i> 1. Considerata l'emergenza epidemiologica da Covid-19, le disposizioni contenute nel presente Capo, si interpretano nel senso che i datori di lavoro possono accedere agli ammortizzatori sociali su tutto il territorio nazionale sino al mese di agosto 2020 anche qualora nel corso del medesimo periodo abbiano proceduto a far data dal 24 febbraio 2020 o procedano al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato in corso, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c) e 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81.».	17.0.3T2 Errani.
all'articolo 20:	
al comma 1, le parole: «alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6», sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 23 febbraio 2020»;	19.1000 Governo
il comma 6 è soppresso;	19.1000 Governo
al comma 7, sostituire le parole «dal presente articolo» con le seguenti: «ai commi da 1 a 5»;	19.1000 Governo
dopo il comma 7 aggiungere i seguenti: «7-bis. I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 che alla data del 23 marzo 2020, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi nel limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020, alle medesime condizioni di cui ai commi da 1 a 4. L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».	19.1000 Governo
all'articolo 21:	



<i>al comma 1 sostituire le parole «alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6» con le seguenti: «alla data del 23 febbraio 2020» e al secondo periodo, sostituire le parole: «La concessione del trattamento» con le seguenti: «La concessione dell'assegno».</i>	19.1000 Governo 21.2 Relatore
<i>Al comma 2, sostituire le parole: «assegno concesso ai sensi dell'articolo 19» con le seguenti: «assegno ordinario concesso ai sensi del comma 1».</i>	21.2 Relatore
<i>all'articolo 22</i>	
<i>Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per la durata della sospensione» con le seguenti: «per la durata della riduzione o sospensione», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.»;</i>	22.7 Relatore 19.1000 Governo
<i>al comma 3, primo periodo, dopo la parola «data» aggiungere le seguenti: «o assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020». Al medesimo comma 3, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nei decreti di cui al secondo periodo, una quota delle risorse è riservata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal medesimo ai sensi del comma 4»;</i>	19.1000 Governo
<i>al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «le regioni» inserire le seguenti: «e le province autonome», e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i datori di lavoro con unità produttive site in più Regioni o Province autonome sul territorio nazionale il trattamento di cui al presente articolo può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui al comma 1 e di cui agli ultimi due periodi del presente comma. Nei decreti di riparto di cui al comma 3 è stabilito il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal predetto Ministero.»;</i>	22.7 Relatore 19.1000 Governo
<i>dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. Le domande presentate ai sensi del comma 4 sono esenti dall'imposta di bollo.»;</i>	19.1000 Governo
<i>Al comma 5 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le funzioni previste per le province autonome al comma 4 si intendono riferite ai predetti fondi.</i>	22.25 T2 Conzatti
<i>dopo il comma sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Ai predetti fondi affluiscono anche le risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in alternativa alla destinazione alle azioni di politica attiva del lavoro previste dal medesimo articolo. 5-ter. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 5, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione di copertura del relativo fabbisogno finanziario con fondi provinciali, anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro previsti dalla normativa vigente. I rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le relative prestazioni».</i>	22.25 T2 Conzatti
<i>abrogare il comma 7;</i>	19.1000 Governo
<i>al comma 8, sostituire le parole «dal presente articolo» con le seguenti: «dai commi da 1 a 6»;</i>	19.1000 Governo
<i>dopo il comma 8 aggiungere i seguenti: «8-bis. I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o</i>	19.1000 Governo



domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo non superiore a 3 mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020, in base alla procedura di cui al presente articolo». 8-ter. Il trattamento di cui al comma 8-bis è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 8-quater. Al di fuori dei casi di cui al comma 8-bis, le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna con riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, possono riconoscere, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo a quello di cui al comma 1 e autorizzabile con il medesimo provvedimento di concessione. Al trattamento di cui al presente comma si applica la procedura di cui al presente articolo. Per il riconoscimento dei trattamenti da parte delle regioni di cui al presente comma, i limiti di spesa, per l'anno 2020, derivanti dalle risorse loro assegnate in esito ai riparti di cui al comma 3, sono incrementati di un ammontare pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, a 40 milioni di euro per la regione Veneto e a 25 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna. 8-quinquies. Agli oneri di cui al comma 8-quater si provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni di cui al medesimo comma 8-quater non utilizzate, ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo».	
<i>Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:</i>	
"22-bis. <i>(Iniziative di solidarietà in favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari)</i> 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato all'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari (OSS) impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che nel corso della durata dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o "come concausa" del contagio da COVID-19. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di attuazione del comma 1". 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.».	22.0.5 T4 Faraone
<i>All'articolo 23</i>	
<i>al comma 1, sostituire le parole: «dei commi 9 e 10» con le seguenti: «dei commi 10 e 11».</i>	23.1 Relatore
<i>al comma 3, sostituire le parole: «dei commi 9 e 10» con le seguenti: «dei commi 10 e 11».</i>	23.1 Relatore
<i>All'articolo 24:</i>	
<i>Dopo il comma 2 inserire il seguente:</i>	24.5T2 Piarulli Rif



«2-bis. Resta fermo che per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, della Polizia Penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il beneficio di cui al comma 1 si intende riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente cui appartengono e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare. Il beneficio non può essere cumulato con quanto previsto all'articolo 87, comma 6. La previsione di cui al primo periodo del presente comma si intende riferita anche al personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane.».	
<i>all'articolo 26:</i>	
<i>al comma 1, dopo le parole «all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6» aggiungere le seguenti «e di cui all'articolo articolo 1, comma 2, lettere d) ed e) del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19», e dopo le parole: «dai lavoratori» inserire la seguente: «dipendenti».</i>	19.1000 Governo 26.1 Relatore
<i>sostituire il comma 2 con il seguente:</i> «2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, e viene prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti saranno editati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi».	19.1000/20 Errani
<i>al comma 3 dopo le parole «all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6» sono aggiunte le seguenti: «e di cui all'articolo articolo 1, comma 2, lettere d) ed e) del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19».</i>	19.1000 Governo
<i>All'articolo 35</i>	
<i>Al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime organizzazioni e associazioni sono autorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi cinque per mille per l'anno 2017 entro la data del 31 ottobre 2020. Sono altresì prorogati alla data del 31 ottobre 2020 i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali».</i>	35.1T2 Nannicini 35.2T2 De Petris
<i>dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:</i> «3-bis. Per il solo anno 2020, il termine di un anno di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, che impone ai beneficiari del riparto del contributo di redigere un apposito rendiconto dal quale risulti l'utilizzo delle somme percepite, è fissato in 18 mesi dalla data di ricezione delle somme. 3-ter. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche agli enti disciplinati dai capi II e III titolo II, del libro primo del codice civile, nonché agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.	35.1T2 Nannicini 35.2T2 De Petris
<i>3-quater. Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ad associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni e altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale».</i>	35.8 Pichetto Fratin Si sovrappone al comma 3-ter dell'em.to 35.1



3- <i>quinquies</i> . All'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole: "almeno biennale", sono sostituite dalle seguenti: "almeno triennale"».	35.9 Alfieri
<i>Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:</i>	
«Art. 35- <i>bis</i> . (Disposizioni in materia di volontari della protezione civile) 1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti connesse alla situazione di emergenza di rilievo nazionale, decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, i periodi continuativi di cui al comma 2 dell'articolo 39 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono elevati fino a centottanta giorni, fermo restando il limite massimo di giorni nell'anno previsto nel medesimo comma 2.	35.0.3T2 Salvini
<i>all'articolo 37:</i>	
<i>sostituire la rubrica con la seguente:</i> Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria».	19.1000/33 Guidolin
<i>al comma 2, dopo la parola «prescrizione» inserire le seguenti «delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria».</i>	19.1000 Governo
<i>All'articolo 39</i>	
<i>al comma 1 sostituire le parole: «Fino alla data del 30 aprile 2020» con le seguenti: «Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019»;</i>	39.1 Manca
<i>dopo il comma 2 aggiungere il seguente:</i> «2- <i>bis</i> . Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse».	39.1 Manca
<i>All'articolo 40</i>	
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: «1- <i>bis</i> . Fermo restando che le attività di formazione professionale e orientamento al lavoro, nonché le altre attività connesse ai patti per il lavoro e ai patti per l'inclusione sociale che possono essere svolte a distanza sono rese nelle modalità citate, la sospensione di cui al comma 1 non si applica alle offerte di lavoro congrue nell'ambito del comune di appartenenza.».	40.4 T3 Parente
1- <i>ter</i> . Tenuto conto della necessità di assicurare assistenza di carattere sociale o socio-assistenziale in relazione alle esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i Comuni e gli Ambiti territoriali delle Regioni possono destinare gli interventi e i servizi sociali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, finanziati con le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai bisogni di assistenza che emergessero nell'attuale situazione emergenziale, a decorrere dall'8 marzo 2020 e sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020».	40.2000 Relatore
<i>All'articolo 42</i>	
<i>Al comma 2, sostituire le parole: «del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019» con le seguenti: «dell'allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante “Modalità per l'applicazione delle tariffe 2019”».</i>	42.1 Relatore
<i>All'articolo 44:</i>	
<i>al comma 2 dopo le parole “al sostegno del reddito dei professionisti iscritti” e prima delle parole “enti di diritto privato di previdenza obbligatoria” aggiungere le parole</i>	86.0.1T2 Manca.



“in via esclusiva” e, alla fine, aggiungere le seguenti parole: “e non titolari di pensione di anzianità e di vecchiaia”.	
<i>Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:</i>	
Art. 44-bis <i>(Indennità lavoratori autonomi nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020)</i> 1. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data è riconosciuta, un'indennità mensile aggiuntiva pari a 500 euro per un massimo di tre mesi, parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. Il trattamento di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».	19.1000/35 Guidolin
<i>all'articolo 46:</i>	
<i>la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo»;</i>	19.1000 Governo
<i>Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto».</i>	46.1 Romano
<i>Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:</i>	
«Art. 49-bis. <i>(Fondo di garanzia per le PMI nei comuni di cui all'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020)</i> 1. Per un periodo di dodici mesi decorrente dalla data del 2 marzo 2020, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500,000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione	19.1000 Governo



che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. 2. L'intervento di cui al comma 1 può essere esteso, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per periodi determinati e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, alle piccole e medie imprese ubicate in aree diverse da quelle di cui al comma 1, in considerazione dell'impatto economico eccezionale subito in ragione della collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero dell'appartenenza a una filiera particolarmente colpita, anche solo in aree particolari. 3. Per le finalità di cui al presente articolo al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 50 milioni di euro per il 2020. 4. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.».	
<i>all'articolo 54:</i>	
<i>al comma 1, lettera a), le parole «in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data» sono sostituite dalle seguenti: «nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre»;</i>	19.1000 Governo
<i>al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:</i> «b) per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e sono ammissibili mutui di importo non superiore a 400.000 euro. La sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche ai mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate;»;	19.1000 Governo
<i>al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:</i> «c) la sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche ai mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.»;	19.1000 Governo
<i>dopo il comma 2 aggiungere il seguente:</i> «2-bis. All'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: “c-bis) sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.”»;	19.1000 Governo
<i>al comma 3, ultimo periodo, le parole: “, nonché del comma 1 e dell'articolo 26 del decreto-legge n. 9/2020” sono soppresse.</i>	19.1000 Governo
<i>Dopo l'articolo 54, inserire i seguenti:</i>	
«Art. 54-bis. (Fondo Simesti) 1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 350 milioni di euro per l'anno 2020. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.	19.1000 Governo
Art. 54-ter (Sospensione procedure esecutive prima casa) 1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica di cui all'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di	54.0.3T3 Faraone



cui all'articolo 555 del Codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.	
<i>Art. 54-quater</i> <i>(Sospensione dei mutui per gli operatori economici vittime di usura)</i> 1. Per la durata di nove mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono sospese le rate dei mutui, concessi in favore delle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Le rate sospese sono rimborsate prolungando di nove mesi il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono altresì sospese e possono essere rimborsate alla scadenza del predetto piano le rate, con scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020, non pagate. 2. Per la durata di nove mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono sospese le rate dei finanziamenti concessi con la garanzia del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Le rate sospese sono rimborsate prolungando di nove mesi il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono a carico del Fondo gli interessi maturati nel corso della sospensione di cui al presente comma. Sono, altresì, sospese le rate, con scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020, non pagate. Queste ultime sono rimborsate dai soggetti garantiti, beneficiari del Fondo, al termine del piano di ammortamento, con pagamenti da versarsi direttamente sui conti di giacenza dei Fondi di garanzia in gestione alle fondazioni e associazioni riconosciute di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108. 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83, fino al 31 dicembre 2020 sono sospesi i procedimenti esecutivi relativi ai mutui e ai finanziamenti di cui ai commi precedenti. 4. Al fine di garantire un sostegno alla liquidità delle famiglie, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e sino ad un anno dalla sua cessazione, fermo restando quanto previsto dai commi 7 e 8 dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura di cui al medesimo articolo è concesso altresì alle vittime del delitto di usura, che risultino parti offese nel relativo procedimento penale, non rientranti nelle categorie individuate ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 14. 5. Per l'esercizio relativo all'anno 2020, in acconto sul saldo di fine esercizio, vengono destinati al fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, il 20 per cento dell'attivo di esercizio del Fondo per interventi di solidarietà alle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, risultante alla data del 30 giugno 2020.».	54.0.2T3 Endrizzi
All'articolo 56:	
<i>Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «se superiori», con le seguenti: «se successivi».</i>	56.9 Relatore
<i>Al comma 8, al primo periodo, sostituire le parole: «dagli intermediari», con le seguenti: «dai soggetti finanziatori» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «gli intermediari» con le seguenti: «i soggetti finanziatori».</i>	56.9 Relatore
<i>Al comma 9, sostituire le parole: «in favore della banca» con le seguenti: «in favore del soggetto finanziatore».</i>	56.9 relatore
Sostituire l'articolo 61, con il seguente:	
<i>«Art. 61.</i> <i>(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)</i>	19.1000 Governo



1. Per i soggetti di cui al comma 2, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai seguenti soggetti:

a) imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator*;

b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;

d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e *pub*;

g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

m) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e *ski-lift*;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

r) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

s) agli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;

t) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione



sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 3. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i <i>tour operator</i> che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 48 del 26 febbraio 2020. 4. Salvo quanto disposto al comma 5, i versamenti sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020. 5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui al medesimo comma fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione-fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».	
<i>Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:</i>	
«Art. 61-bis. (Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020) 1. Al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, l'articolo 16-bis, comma 5, è sostituito dal seguente: “5. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020, ad eccezione di quella di cui al comma 2, lettera c) che acquista efficacia dall'anno 2021.”. 2. Per l'anno 2020, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 5 maggio.».	19.1000 Governo
<i>all'articolo 62:</i>	
<i>Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 61-bis riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata.»;</i>	19.1000 Governo
<i>Al comma 3, dopo le parole: «di Bergamo» aggiungere le seguenti: «di Brescia,».</i>	62.30T2 Nocerino 62.31 Paroli 62.32 Salvini 62.33 Maffoni
<i>Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:</i>	
«Art. 62-bis. (Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone e/o cose in servizio privato) 1. Al fine di garantire la continuità del servizio, i termini relativi allo svolgimento nell'anno 2020 delle attività di cui al Decreto Ministeriale n. 203 del 1° dicembre	19.1000/90 rif.



2015 “Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone”, al Decreto Dirigenziale 17 aprile 2012 “Proroghe dei termini di scadenza previsti dal D.M. 2 gennaio 1985, n. 23, relativi agli impianti a fune” e s.m.i., e del Decreto Dirigenziale n. 144 del 18 maggio 2016, recante “Impianti aerei e terrestri. Prescrizioni tecniche riguardanti le funi”, sono prorogati di dodici mesi, qualora non sia possibile procedere alle verifiche ed al rilascio delle autorizzazioni di competenza dell’Autorità di sorveglianza entro i termini previsti dai citati decreti, ferma restando la certificazione da parte del direttore o del responsabile dell’esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l’esercizio pubblico.».	
All’articolo 65:	
Dopo il comma 2, inserire i seguenti: «2-bis. Il credito d’imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.	65.3T3 Floridia 65.25 Manca Rif. DF
«2-ter. Al fine di accelerare l’erogazione delle risorse attribuite dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la riduzione del disagio abitativo, il riparto tra le regioni della disponibilità complessiva assegnata per l’anno 2020 al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modifiche ed integrazioni, pari a complessivi 60 milioni di euro e il riparto dell’annualità 2020 del Fondo inquilini morosi incolpevoli istituito dall’articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 2013, n. 124, attribuita dall’articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 e pari a 9,5 milioni di euro, sono effettuati entro dieci giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione. In deroga alle procedure ordinarie di determinazione dei coefficienti regionali ed, adottando gli stessi coefficienti già utilizzati per i riparti relativi all’annualità 2019.	65.23 De Petris (identico a 48.0.6T2)
2-quater. Nel termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, le regioni attribuiscono ai comuni le risorse assegnate, anche in applicazione dell’articolo 1, comma 21 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con procedura di urgenza, anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualità pregresse, nonché per l’eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modifiche ed integrazioni. I comuni utilizzano i fondi anche ricorrendo all’unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio ai fini dell’ordinazione e pagamento della spesa.».	
Dopo l’articolo, inserire il seguente:	
«Art. 65-bis. (Art Bonus) 1. Al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge del 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014 n. 106, dopo le parole: "di distribuzione" aggiungere le seguenti: ", dei complessi strumentali e di altri soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo "».	65.0.20T2 De Petris
All’articolo 66	



<i>Al comma 1, dopo le parole: «di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro» aggiungere le seguenti: «compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti».</i>	66.2000 Relatore
<i>al comma 2:</i> 1) <i>dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle erogazioni liberali effettuate per le medesime finalità in favore degli enti religiosi civilmente riconosciuti.»;</i> 2) <i>al secondo periodo, sostituire le parole: «le erogazioni liberali di cui al periodo precedente» con le seguenti: «le erogazioni liberali di cui al presente comma».</i>	66.2000 Relatore
<i>All'articolo 67</i>	
<i>Al comma 4, dopo le parole: «l'articolo 12» inserire le seguenti: «, commi 1 e 3,».</i>	67.15 Dell'olio
<i>all'articolo 68,</i> <i>dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalla persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.».</i>	19.1000 Governo
<i>All'articolo 71</i>	
<i>Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Con il medesimo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze definisce le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate rilascia l'attestazione della menzione, che può essere utilizzata dai contribuenti a fini commerciali e di pubblicità.</i>	71.4T3 D'Alfonso Rif.
<i>Dopo l'articolo 71, inserire i seguenti:</i> <i>«Art. 71-bis.</i> <i>(Donazione anti spreco per il rilancio della solidarietà sociale)</i> 1. All'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente: “d-bis) dei prodotti tessili, dei prodotti per l'abbigliamento e per l'arredamento, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia e degli elettrodomestici, nonché dei <i>personal computer, tablet, e-reader</i> e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari;”; b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere, b) e c) di cui al comma 3.”.	19.1000 Governo
<i>Art. 71-ter.</i> <i>(Agevolazione acquisto prima casa)</i> 1. I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.	71.0.16T2 Ciriani Norma che si sovrappone con DL liquidità



Art. 71-quater. (Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19) 1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le seguenti disposizioni in materia di: a) società di comodo, di cui all'articolo 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724; b) società in perdita sistematica, di cui all'articolo 2, commi 36-<i>decies</i> e 36-<i>undecies</i> del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.».	71.0.10T2 Conzatti
All'articolo 72:	
alla rubrica, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà».	72.0.6 T3 Petrocelli Rif.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere, infine, la seguente: «b-bis). Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, possono istituire uffici periferici della medesima Agenzia nelle aree maggiormente colpite dall'emergenza COVID-19 al fine di promuovere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione delle filiere produttive più colpite nonché l'attrazione di ulteriori investimenti. Il Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, avvalendosi della rete estera di ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti, può altresì favorire la realizzazione di <i>showroom</i> permanenti all'estero finalizzati alla promozione del <i>Made in Italy</i> .».	72.0.6 T3 Petrocelli Rif.
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti: «4-bis. Al fine di sostenere i cittadini italiani all'estero nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati i seguenti interventi: 79) la spesa di euro 1 milione per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per la tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei cittadini presenti all'estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa la protezione del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori del territorio nazionale; b) la spesa di euro 4 milioni per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità, ai sensi degli articoli da 24 a 27 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71. 4-ter. Nei limiti dell'importo complessivo di cui al comma 4-bis, lettera b), è autorizzata, fino al 31 luglio 2020, l'erogazione di sussidi senza promessa di restituzione anche a cittadini non residenti nella circoscrizione consolare. 4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».	72.0.6 T3 Petrocelli Rif.
Dopo l'articolo 72, inserire i seguenti:	
«Art. 72-bis. (Sospensione dei pagamenti delle utenze)	19.1000 Governo



1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi, inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione, dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020. 2. Entro 120 giorni decorrenti dalla data del 2 marzo 2020 l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21, febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.	
Art. 72-ter. <i>(Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati)</i> 1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, (Invitalia) a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro sessanta giorni dal 2 marzo 2020, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle rate di pagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 relative alle transazioni già perfezionate con Invitalia alla data del 2 marzo 2020. 3. Agli oneri in termini di fabbisogno derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.».	19.1000 Governo
Art. 72-quater. <i>(Istituzione di un tavolo di crisi per il turismo a seguito dell'emergenza COVID-19)</i> 1. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 sul comparto turistico e valutare l'adozione delle opportune iniziative, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un tavolo di confronto con la partecipazione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, degli enti locali e delle associazioni di categoria. 2. Il tavolo esamina le problematiche connesse all'emergenza COVID-19, con prioritario riferimento alle misure compensative che si rendono necessarie per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19, nonché le esigenze di sostegno e gli interventi strutturali in favore delle attività più esposte, al fine di creare le condizioni favorevoli per una rapida ripresa, il consolidamento e il rilancio della filiera allargata del turismo e veicolare il complesso dei valori	72.0.9 Errani



distintivi dell'offerta nazionale in maniera coordinata sia verso i target interni che verso quelli internazionali.».	
All'articolo 73:	
<i>Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:</i> «2-bis. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».	73.2000 Relatore
<i>Al comma 3, sostituire le parole: «commi 9 e 55» con le seguenti: «commi 8 e 55».</i>	73.3 Relatore 109.3T2 Astorre
<i>Al comma 4, dopo le parole: «e le fondazioni», inserire le seguenti: «, nonché le società, comprese le società cooperative ed i consorzi,».</i>	73.4 Steger
<i>dopo l'articolo 73, inserire il seguente:</i>	
«Art. 73-bis (Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 1. Al fine di garantire la profilassi degli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, comprese le attività formative e addestrative, le misure precauzionali volte a tutelare la salute del predetto personale sono definite dai competenti servizi sanitari, istituiti ai sensi del combinato dell'articolo 6, primo comma, lettera z) e dell'articolo 14, terzo comma, lettera q) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dell'articolo 181 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo procedure uniformi, stabilite con apposite linee guida adottate d'intesa tra le Amministrazioni da cui il medesimo personale dipende. 2. Le linee guida di cui al comma 1 sono applicate altresì al personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.»	19.1000 Governo
<i>all'articolo 74:</i>	
<i>prima del comma 1, inserire i seguenti:</i> «01. Ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze di polizia e delle Forze armate, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata la spesa complessiva di euro 4.111.000 per l'anno 2020 per il pagamento a delle prestazioni di lavoro straordinario e degli oneri di cui ai successivi periodi. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo, il contingente di personale delle Forze Armate di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è integrato di 253 unità per trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego. Al personale di cui al secondo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125; 02. Ai medesimi fini e per la stessa durata indicati al comma 01, è autorizzata la spesa complessiva di euro 432.000 per l'anno 2020, per il pagamento delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.»;	19.1000 Governo
<i>sostituire il comma 1 con il seguente:</i> «1. Ai medesimi fini di cui al comma 01, in conseguenza dell'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, per un periodo di ulteriori novanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine previsto dal comma 01, è autorizzata la spesa complessiva di euro 59.938.776 per l'anno 2020, di cui euro 34.380.936 per il pagamento delle	19.1000 Governo



prestazioni di lavoro straordinario ed euro 25.557.840 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.»;	
<i>al comma 4, sostituire le parole da «per il periodo di ulteriori» sino a «di cui euro 3.049.500» con le seguenti: «a decorrere dal 2 marzo 2020 e sino al 2 luglio 2020, la spesa complessiva di euro 6.769.342 di cui euro 3.182.500»;</i>	19.1000 Governo
<i>Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «al corso di cui al presente articolo» con le seguenti: «alle modalità di svolgimento del corso di cui al presente comma».</i>	74.9 Relatore
<i>dopo il comma 7, inserire il seguente:</i> «7-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 6, allo scopo di procedere alla immediata assunzione di dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, l'esame conclusivo della fase di formazione generale del VII corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, indetto con decreto del Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione n. 181/2018, è svolto entro il 30 maggio 2020, anche in deroga agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004 e con modalità a distanza definite con decreto del Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Per le finalità di cui al presente comma, tutti gli allievi sono assegnati alle amministrazioni di destinazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria di merito definita a seguito del citato esame conclusivo. Le amministrazioni di cui al presente comma assumono il predetto personale, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e della dotazione organica, in deroga alle procedure di autorizzazione previste dall'ordinamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi 4 e 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56.	19.1000 Governo
<i>7-ter. A seguito delle misure di sospensione delle procedure concorsuali adottate per il contrasto al fenomeno epidemiologico da Covid19, in via sperimentale e comunque con effetto fino al 31 dicembre 2020, allo scopo di corrispondere all'esigenza del ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, di semplificare le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali e di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, con regolamento adottato entro il 31 luglio 2020 ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede ad aggiornare la disciplina regolamentare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, anche secondo quanto previsto dai seguenti periodi della presente disposizione. Le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l'ausilio di strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane. Ai fini del superamento del periodo di prova previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro la pubblica amministrazione redige una relazione finale sull'esperienza professionale e sulle competenze attitudinali dimostrate dal dipendente. La disposizione di cui al precedente periodo non è derogabile dai contratti collettivi nazionali di lavoro».</i>	19.1000/140 Garruti
<i>al comma 8, sostituire le parole «105.368.367» con le seguenti: «110.044.367» e sostituire le parole: «si provvede, quanto a euro 105.368.367 nel 2020 ai sensi dell'articolo 126» con le seguenti: «si provvede, quanto a euro 105.368.367 nel 2020 ai sensi dell'articolo 126, comma 1, quanto a euro 4.676.000 ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.»;</i>	19.1000 Governo
<i>dopo l'articolo 74, inserire i seguenti:</i>	
«Art. 74-bis.	19.1000 Governo



<i>(Disposizioni per il personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso)</i> 1. Allo scopo di fronteggiare i contesti emergenziali di cui al presente decreto ed in atto, anche tenuto conto dei nuovi ed ulteriori compiti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica del ruolo speciale tecnico-amministrativo del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 è incrementata nella misura di un posto di prima fascia e di un posto di seconda fascia. 2. Al secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "per un massimo di due volte" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021". 3. Il trattamento economico fondamentale del personale posto in posizione di comando o fuori ruolo presso il Dipartimento della protezione civile nell'ambito del contingente di cui all'articolo 9-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, rimane comunque a carico delle amministrazioni di appartenenza del medesimo personale in deroga ad ogni disposizione vigente in materia, anche delle forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 290.000 per l'anno 2020 e pari a euro 386.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.».	
«Art. 74-ter. <i>(Ulteriori misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)</i> 1. Per consentire lo svolgimento da parte delle Forze armate dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è integrato delle 253 unità di cui all'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per novanta giorni a decorrere dal 17 marzo 2020. 2. Allo scopo di soddisfare le esigenze dell'intero contingente di cui al comma 1, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di euro 10.163.058, di cui euro 8.032.564 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ad euro 2.130.494 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale. 3. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a euro 10.163.058 si provvede, in coerenza con le risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento e della relativa integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ai sensi dell'articolo 126. 4. Le regolazioni delle operazioni contabili di chiusura delle gestioni operanti sulle contabilità speciali del Ministero della difesa sono posticipate al 31 maggio 2020. 5. Il termine per la presentazione del rendiconto suppletivo dell'esercizio finanziario 2019 da parte dei funzionari delegati è prorogato al 31 maggio 2020. 6. Le scadenze discendenti dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, richiamate dalle circolari emanate dalla Ragioneria generale dello Stato, sono posticipate al 31 maggio 2020».	74.0.1T3 Vattuone 74.2T2 Gasparri
<i>all'articolo 75:</i>	
<i>al comma 1:</i> 1) dopo le parole: "servizi in rete" inserire le seguenti " , ivi inclusi i servizi di telemedicina, " 2) le parole «diversa da quella penale» sono sostituite dalle seguenti: «che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere»; 3) dopo le parole «decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159», sono inserite le seguenti: «nonché del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e del decreto-	19.1000/147 Garruti 19.1000 Governo



legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio n. 2012, n. 56»; 4) <i>dopo le parole «(software as a service)» inserire le seguenti:</i> «e, soltanto laddove ricorrono esigenze di sicurezza pubblica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2018/1807 del Parlamento europeo del 14 novembre 2018, con sistemi di conservazione, processamento e gestione dei dati necessariamente localizzati sul territorio nazionale»;	19.1000/2000 Relatore
	19.1000 Governo
<i>dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:</i> «3-bis. I contratti relativi agli acquisti di servizi informatici e di connettività hanno una durata massima non superiore a trentasei mesi, prevedono di diritto la facoltà di recesso unilaterale dell'amministrazione decorso un periodo non superiore a dodici mesi dall'inizio dell'esecuzione e garantiscono in ogni caso il rispetto dei principi di interoperabilità, di portabilità dei dati personali e dei contenuti comunque realizzati o trattati attraverso le soluzioni acquisite ai sensi del comma 1, senza ulteriori oneri per il committente. La facoltà di recesso unilaterale, di cui al periodo precedente, è attribuita senza corrispettivo e senza oneri di alcun genere a carico dell'amministrazione».	19.1000 Governo
<i>all'articolo 78:</i>	
il comma 1 è sostituito dai seguenti: «1. In relazione all'aggravamento della situazione di crisi determinata dall'emergenza COVID-19, all'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4 bis. Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al presente articolo è concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013. La presentazione della richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione.”. 1-bis. Gli aiuti connessi all'anticipazione di cui al comma 1 sono concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, alle condizioni e nei limiti previsti dal par. 3.1. Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali – punto 23 – della Comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» n. C(2020) 1863 del 19.3.2020. Gli adempimenti previsti dal comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23, sono eseguiti al momento della quantificazione dell'aiuto. 1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, previa informativa alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, sono adottate le ulteriori modalità di attuazione dei commi 1 e 1-bis. 1-quater. In relazione alla situazione di crisi determinata dall'emergenza Covid-19, al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, per l'anno 2020, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-quinques al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva.	78.1T3 Taricco Rif. 78.7T3 Faraone 78.8T3 Abate



1-quinquies. I controlli da eseguire a cura delle amministrazioni che erogano risorse pubbliche di cui al comma 1-quater, al momento dell'erogazione del saldo, sono previsti dalle seguenti disposizioni: a) comma 7 dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234; b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78; c) articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; d) articolo 87 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 1-sexies. Le condizioni restrittive, disposte a seguito dell'insorgenza e della diffusione del virus Covid-19, integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai fini del pagamento degli aiuti previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020»;	
<i>Al comma 2:</i> 1) le parole «nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca» sono sostituite dalle seguenti: «nonché per la sospensione dell'attività economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura». 2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, in deroga alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, in relazione al riconoscimento formale dell'emergenza COVID-19 come calamità naturale, ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, della Commissione, del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca, dell'acquacoltura e del florovivaismo»;	78.1T3 Taricco Rif. 78.7T3 Faraone 78.8T3 Abate
<i>Dopo il comma 2 inserire i seguenti:</i> "2-bis. Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi. 2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis costituisce norma di applicazione necessaria, ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, per i contratti di compravendita aventi ad oggetto prodotti agroalimentari che si trovano nel territorio nazionale. 2-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, a eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2-bis, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 60.000. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2-bis. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato della vigilanza e dell'irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del	78.1T3 Taricco Rif. 78.7T3 Faraone 78.8T3 Abate Il comma 2-bis si sovrappone al comma 4-quinquies (em.to 19.1000 Governo) Il comma 2-quater si sovrappone al comma 4-sexies (em.to 19.1000 Governo)



bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.

2-quinquies. All'articolo 11, comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

79) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e alle imprese agricole";

b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle imprese agricole".

2-sexies. Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, per le quali ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prevista la effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti di cui all'articolo 41, comma 2, del medesimo decreto legislativo si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro ovvero su iniziativa degli enti bilaterali competenti, senza costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuare da parte del medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della Azienda sanitaria locale.

2-septies. La visita medica di cui al comma 2-sexies ha validità annuale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.

2-octies. L'effettuazione e l'esito della visita medica di cui al comma 2-sexies devono risultare da apposita certificazione. Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione di cui al presente comma.

2-novies. Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per le imprese agricole e i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le Aziende sanitarie locali per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al comma 2-sexies, non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso il giudizio di idoneità del medico competente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.

2-decies. Agli adempimenti previsti dai commi da 2-sexies a 2-novies si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-undecies. All'articolo 83, comma 3-bis, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «fondi europei» sono inserite le seguenti: «o statali».

2-duodecies. I prodotti agricoli e alimentari a denominazione d'origine protetta o a indicazione d'origine protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, possono essere sottoposti a pegno rotativo, attraverso l'individuazione, anche per mezzo di documenti, dei beni oggetti di pegno e di quelli sui quali il pegno si trasferisce nonché mediante l'annotazione in appositi registri.

2-terdecies. Le disposizioni concernenti i registri di cui al comma 2-duodecies e la loro tenuta, le indicazioni, differenziate per tipologia di prodotto, che devono essere riportate nei registri, nonché le modalità di registrazione della costituzione e dell'estinzione del pegno rotativo sono definiti con decreto del Ministro delle



politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Per i prodotti per i quali vige l'obbligo di annotazione nei registri telematici istituiti nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale l'annotazione è assolta con la registrazione nei predetti registri. <i>2-quaterdecies.</i> Al pegno rotativo di cui al comma 2-<i>duodecies</i> si applicano gli articoli 2786 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. <i>2-quinquiesdecies.</i> I versamenti e gli adempimenti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono sospesi per le imprese del settore florovivaistico dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 luglio 2020. Per le dette imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1 aprile e il 30 giugno. I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.»;	
<i>Al comma 3, dopo la parole: «l'anno 2020» inserire le seguenti: «anche a favore delle aste telematiche, della logistica della vendita diretta del prodotto ittico alla GDO e ai punti vendita al dettaglio delle comunità urbane in virtù della chiusura delle aste per l'emergenza COVID 19 e al fine di sostenere le spese di logistica e magazzinaggio dei prodotti congelati momentaneamente di difficile collocazione sui mercati»;</i>	78.1T3 Taricco Rif. 78.7T3 Faraone 78.8T3 Abate
<i>Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:</i> <i>«3-bis.</i> Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di due milioni di euro quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. Alla copertura della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 dello stanziamento della Tabella A del <i>Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali</i>» <i>3-ter.</i> In relazione allo stato di emergenza da COVID-19 ed al fine di garantire la più ampia operatività delle filiere agricole ed agroindustriali, le Regioni e le Province autonome, agevolano l'uso di latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte negli impianti di digestione anaerobica del proprio territorio regionale, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle ordinarie procedure di autorizzazione definite ai sensi del decreto legislativo n. 387 del 2003 e s.m.i. per l'uso e la modifica delle biomasse utilizzabili. In attuazione del presente comma, le Regioni e le Province autonome, definiscono specifiche disposizioni temporanee e le relative modalità di attuazione a cui dovranno attenersi i gestori degli impianti a biogas. Il gestore dell'impianto di digestione anaerobica, qualora non in possesso delle specifiche autorizzazioni ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009, è tenuto a formulare preventiva richiesta straordinaria all'autorità sanitaria competente che, effettuatele necessarie verifiche documentali, procede all'accoglimento/diniego entro i successivi tre giorni lavorativi dalla data della richiesta. Fatta salva l'autorizzazione dell'Autorità sanitaria competente, per la durata dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, è altresì consentito, ai soggetti di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, l'utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, nonché l'utilizzo di siero puro o in miscela con gli effluenti di allevamento su tutti i tipi di	78.1T3 Taricco Rif. 78.7T3 Faraone 78.8T3 Abate



terreno e in deroga all'articolo 15 comma 3 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016. 3-<i>quater</i>. Nella vigenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la continuità dell'attività di controllo e di certificazione dei prodotti agricoli biologici e di quelli ad indicazione geografica protetta a norma dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 e (UE) n. 251/2014 da parte degli Organismi autorizzati, i certificati di idoneità sono rilasciati, anche sulla base di una valutazione del rischio da parte dei predetti Organismi in ordine alla sussistenza o alla permanenza delle condizioni di certificabilità, anche senza procedere alle visite in azienda laddove siano state raccolte informazioni ed evidenze sufficienti e sulla base di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 rese dai titolari delle imprese interessate, fermo restando l'obbligo di successiva verifica aziendale da parte degli Organismi da svolgersi a seguito della cessazione delle predette misure urgenti. 3-<i>quinquies</i>. All'articolo 83, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «i provvedimenti», sono inserite le seguenti: «ivi inclusi quelli di erogazione». 3-<i>sexies</i>. La validità dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale, rilasciati ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, in scadenza tra il 23 febbraio ed il 31 maggio 2020, è prorogata fino al 31 dicembre 2020. 3-<i>septies</i>. Ai fini del contenimento del virus Covid-19, sono disposti, di concerto con le Regioni, i Comuni interessati, le autorità sanitarie, appositi strumenti di controllo e di intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti. 3-<i>octies</i>. Il bando per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prorogati al 2020 dall'articolo 40-<i>ter</i> del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è pubblicato entro il 30 settembre 2020. 3-<i>novies</i>. Per far fronte ai danni diretti ed indiretti derivanti dall'emergenza COVID 19 e per assicurare la continuità aziendale degli operatori della pesca: a) tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale, rilasciati da amministrazioni statali e enti di classificazione navale, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, e fino al 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020; b) con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con la Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e le procedure per la riprogrammazione delle risorse previste dal programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, al fine di favorire il massimo utilizzo possibile delle relative misure da parte dell'Autorità di Gestione, degli Organismi Intermedi e dei gruppi d'azione locale nel settore della pesca (FLAG)»;	
<i>Al comma 4, sostituire le parole «dal presente articolo» con le seguenti: «dai commi 2 e 3»;</i>	19.1000 Governo
<i>dopo il comma 4, inserire i seguenti:</i> «4-<i>bis</i>. Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle imprese agricole ubicate nei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, che abbiano subito danni diretti o indiretti, sono concessi mutui a tasso zero, della durata non superiore a quindici anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 31 gennaio 2020. 4-<i>ter</i>. Per le finalità di cui al comma 4-<i>bis</i>, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo rotativo con	19.1000 Governo



una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero è autorizzato all'apertura di apposita contabilità speciale. <i>4-quater.</i> Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei mutui di cui al comma 4-<i>bis</i>. <i>4-quinquies.</i> Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi. <i>4-sexies.</i> Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, a eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 4-<i>quinquies</i>, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 60.000,00. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 4-<i>quinquies</i>. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato della vigilanza e dell'irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli. <i>4-septies.</i> Agli oneri derivanti dal comma 4-<i>ter</i>, si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-<i>bis</i>».	
<i>4-octies.</i> Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese agricole di cui al 2135 del c.c., in forma singola o associata, a valere sulle risorse di cui all'articolo 56, comma 12, i mutui e gli altri finanziamenti destinati a soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, sono rinegoziabili. La rinegoziazione, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole, assicura condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico della impresa, ivi comprese le spese istruttorie. <i>4-novies.</i> In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti che intendono presentare dichiarazioni, denunce e atti all'Agenzia delle entrate per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica possono inviare per via telematica ai predetti intermediari la copia per immagine della delega o mandato all'incarico sottoscritta e della documentazione necessaria unitamente alla copia del documento di identità. In alternativa è consentita la presentazione in via telematica delle deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti, previa autorizzazione dell'interessato. Resta fermo che la regolarizzazione delle citate deleghe o mandati e della documentazione deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale. Tali modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS, alle Amministrazioni pubbliche locali e alle Università e/o Istituti di istruzione universitaria pubblici e altri Enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati.	78.1T3 Taricco Rif. 78.7T3 Faraone 78.8T3 Abate



4-decies. La sospensione di cui all'articolo 103 si applica altresì per i certificati di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150, i cui corsi di formazione e/o esami finali necessari per il loro rinnovo non siano stati eseguiti alla data di pubblicazione del presente decreto legge. 4-undecies. Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza Covid-19 e per assicurare maggiormente la sicurezza alimentare e il benessere animale, gli investimenti realizzati dalle imprese della filiera avicola possono fruire delle agevolazioni erogate a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni sono concesse in base a quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 gennaio 2016, n. 1192."	
<i>Dopo l'articolo 78, inserire il seguente:</i>	
«Art. 78-bis. (Salvaguardia delle risorse stanziare in capitolo di bilancio) 1. In deroga all'articolo 34-bis, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di fare fronte ad arresti, rallentamenti e ritardi nella attuazione del cronoprogramma, in conseguenza dell'emergenza sanitaria derivata dal COVID-19, per il periodo dal 2020 al 2022, le risorse assegnate ad un capitolo di bilancio e non impegnate o non erogate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere conservate in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio.	78.1T3 Taricco Rif. 78.7T3 Faraone 78.8T3 Abate
<i>All'articolo 79</i>	
<i>Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: «rilevanti», e dopo le parole: «Decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;».</i>	79.5 Relatore 79.2000 Relatore
<i>Al comma 7, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.».</i>	79.2000 Relatore
<i>all'articolo 82,</i>	
<i>Al comma 1, prima delle parole: «Dalla data di entrata in vigore del presente decreto», sono inserite le seguenti: «Fermi restando gli obblighi derivanti dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e le relative prerogative conferite da esso al Governo, nonché quanto disposto dall'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133,».</i>	19.1000 Governo
<i>all'articolo 83:</i>	
<i>al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio» con le parole: «e ai minori allontanati dalla famiglia quando dal ritardo può derivare un grave pregiudizio e, in genere, procedimenti in cui è urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona», dopo le parole «di matrimonio o di affinità», aggiungere le seguenti: «nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali» e dopo le parole: "procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile", inserire le seguenti: ", procedimenti elettorali di cui all'articolo 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150"</i>	19.1000 Governo 19.1000/166 D'Angelo
<i>al comma 3, lettera b), dopo le parole: «del fermo,» inserire le seguenti: «dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare», e dopo le parole «all'articolo 304 del codice di procedura penale,» aggiungere le seguenti: «procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi</i>	83.14T2 Valente 19.1000 Governo



della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale,»;	
dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. La richiesta che si proceda da parte di detenuti, imputati o proposti a norma del comma 3, lettera b), alinea, per i procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, può essere avanzata solo a mezzo del difensore che li rappresenta dinanzi alla Corte. Nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 il decorso del termine di prescrizione è sospeso sino alla data dell'udienza fissata per la trattazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2020.»;	19.1000 Governo 19.1000/163 Mirabelli Rif.
al comma 7, lettera f), sostituire le parole «e dalle parti» con le seguenti «, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione,»;	19.1000 Governo
al comma 7 aggiungere in fine la seguente lettera: «h-bis) lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.»;	83.14T2 Valente
dopo il comma 7 inserire il seguente: «7-bis. Salvo che il giudice disponga diversamente, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020, gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del Servizio Socio assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l'operatore specializzato, secondo le modalità che saranno individuate dal responsabile del Servizio Socio assistenziale, e comunicate al giudice precedente. Nel caso in cui non sia possibile assicurare il collegamento da remoto gli incontri sono sospesi.».	83.14T2 Valente
al comma 8, sostituire le parole “di cui ai commi 5 e 6” con le parole “di cui al comma 7”;	83.18 Relatore
dopo il comma 11 aggiungere il seguente: «11-bis. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione, sino al 30 giugno 2020, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio. 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di Cassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;	19.1000 Governo
dopo il comma 12 aggiungere i seguenti: «12-bis. Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 le udienze penali che ne richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti e al pubblico ministero	19.1000 Governo



e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità di collegamento. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelative diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identità della persona arrestata o formata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché della impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma. 2, del codice di procedura penale o di vistarli, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale.

12-ter. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione e sino al 30 giugno 2020, per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che la parte ricorrente faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si procede anche con le modalità di cui al comma 12 - *quater*; non si applica l'art. 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo è comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal difensore del ricorrente abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le udienze fissate in data anteriore al venticinquesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione sono rinviate in modo da consentire il rispetto del termine previsto per la richiesta di discussione orale. Se la richiesta è formulata dal difensore del ricorrente, i termini di prescrizione e di custodia cautelare sono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato”.

12-quater. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e il giudice possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19. La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 12. Le persone chiamate a partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio

19.1000/163
Mirabelli Rif.

19.1000/171
D'Angelo



difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché della impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale». 12-<i>quinquies</i>. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria.».	
Sostituire il comma 20 con i seguenti: «20. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9 marzo fino al 15 aprile 2020. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti. 20-<i>bis</i>. Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza. In caso di procedura telematica l'avvocato, che sottoscrive con firma digitale, potrà dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svolto in modalità telematica sarà sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell'esecutività dell'accordo prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.	19.1000/174 D'Angelo
20-<i>ter</i>. Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione dal contagio COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia.».	19.1000/177 D'Angelo
Al comma 21, dopo la parola: "relativi" inserire le seguenti: "alle giurisdizioni speciali non contemplate dal presente decreto-legge, agli arbitrati rituali,".	19.1000/179 D'Angelo
Sopprimere il comma 22	Em. 83.1000 Gov
All'articolo 84	



<i>Sopprimere il comma 11</i>	83.1000 Governo
<i>all'articolo 85:</i>	
<i>Al comma 2, sostituire le parole: «di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020» con le seguenti: «impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19»;</i>	85.1 relatore
<i>al comma 3, sostituire 1 la lettera e) con la seguente:</i> «e) la previsione dello svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, ovvero delle adunanze e delle camere di consiglio che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai rappresentanti delle amministrazioni, mediante collegamenti da remoto, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza ovvero all'adunanza ovvero alla camera di consiglio, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con attestazione all'interno del verbale, consenta l'effettiva partecipazione degli interessati. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di udienza, di adunanza o camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze, i decreti, le deliberazioni e gli altri atti del processo e del procedimento di controllo possono essere adottati mediante documenti informatici e possono essere firmati digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti;»;	19.1000 Governo
<i>al comma 5, sostituire i primi tre periodi con i seguenti: «Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, tutte le controversie pensionistiche fissate per fa trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, salvo espressa richiesta di una delle parti di discussione orale, da notificare, a cura del richiedente, a tutte le parti costituite e da depositare almeno, dieci giorni prima della data di udienza. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note e documenti sino a cinque giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice pronuncia immediatamente sentenza, dando tempestiva notizia del relativo dispositivo alle parti costituite con comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata.» e aggiungere, in fine, i seguenti «Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze, i decreti e gli altri atti del processo possono essere adottati mediante documenti informatici e possono essere firmati digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti.»;</i>	19.1000 Governo
<i>al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «In relazione alle medesime esigenze di salvaguardia dello svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, il collegio delle Sezioni riunite in sede di controllo, fino al 30 giugno 2020, è composto dal presidente di sezione preposto al coordinamento e da dieci magistrati, individuati, in relazione alle materie, con specifici provvedimenti del presidente della Corte dei conti, è delibera con almeno nove magistrati, in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica.»;</i>	19.1000 Governo
<i>Sopprimere il comma 8</i>	83.1000 Governo
<i>dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:</i> «8-bis. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20-bis, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, cori modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, a far delta dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020 i decreti del presidente della Corte dei conti, con cui sono stabilite le regole tecniche ed operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di controllo	19.1000 Governo



e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti, acquistano efficacia dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>. Le udienze, le adunanze e le camere di consiglio possono essere svolte mediante collegamento da remoto, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, secondo le modalità tecniche definite ai sensi dell'Allegato I - articolo 6 del decreto legislativo 26 agosto 2016, 174.	
<i>Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:</i>	
«Art. 86-bis. <i>(Disposizioni in materia di immigrazione)</i> 1. In considerazione della situazione straordinaria derivante dallo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, fino al 31 dicembre 2020, gli enti locali titolari di progetti di accoglienza nell'ambito del Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, in scadenza al 31 dicembre 2019, le cui attività sono state autorizzate alla prosecuzione fino al 30 giugno 2020, e di progetti in scadenza alla medesima data del 30 giugno 2020, che hanno presentato domanda di proroga ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 18 novembre 2019, sono autorizzati alla prosecuzione dei progetti in essere alle attuali condizioni di attività e servizi finanziati, in deroga alle disposizioni del decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ed a condizione che non sussistano eventuali ragioni di revoca, accertate ai sensi del citato decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019 e nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del medesimo decreto-legge n. 416. 2. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, in relazione alle correlate straordinarie esigenze, possono rimanere in accoglienza nelle strutture del Sistema di protezione di cui al comma 1 del presente articolo e in quelle di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i soggetti di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, i titolari di protezione internazionale o umanitaria, i richiedenti protezione internazionale, nonché i minori stranieri non accompagnati anche oltre il compimento della maggiore età, per i quali sono venute meno le condizioni di permanenza nelle medesime strutture, previste dalle disposizioni vigenti. 3. Le strutture del Sistema di protezione di cui al comma 1, eventualmente disponibili, possono essere utilizzate dalle prefetture, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente e l'ente locale titolare del progetto di accoglienza, ai fini dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione umanitaria, sottoposti al periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13. Le medesime strutture, ove disponibili, possono essere utilizzate dagli enti locali titolari del progetto di accoglienza fino al termine dello stato di emergenza di cui al precedente periodo, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, che indica altresì le condizioni di utilizzo e restituzione, per l'accoglienza di persone in stato di necessità, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.	86.0.1T2 Manca Rif.



4. Al solo fine di assicurare la tempestiva adozione di misure dirette al contenimento della diffusione del COVID-19, le prefetture-uffici territoriali del Governo sono autorizzate a provvedere, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, alla modifica dei contratti in essere per lavori, servizi o forniture supplementari, per i centri e le strutture di cui agli articoli 11 e 19, comma 3-<i>bis</i>, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e di cui all'articolo 10-<i>ter</i> del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 5. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari complessivamente a 42.354.072 euro, si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente”.	
<i>all'articolo 87:</i>	
<i>al comma 1, alinea, prima delle parole «Fino alla cessazione», inserire il seguente periodo:</i> «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta 1;11 COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.»;	19.1000 Governo
<i>al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "negli uffici", con le seguenti: "nei luoghi di lavoro", e le parole: "la presenza sul luogo di lavoro", con le seguenti: "tale presenza"».</i>	19.1000/183 Floridaia
<i>al comma 3, primo periodo, dopo le parole «di cui al comma 1, lett. b),» inserire le seguenti: «e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1651 imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio. 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19»;</i>	19.1000 Governo
<i>dopo il comma 3, inserire i seguenti:</i> «3-<i>bis</i>. All'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, primo periodo, dopo le parole «di qualunque durata,» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA),». Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-<i>bis</i>.	19.1000 Governo
3-<i>ter</i>. La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell'emergenza COVID.19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l'anno scolastico 2019/20, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo, dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.».	19.1000/185 Floridaia Rif. Istruzione
<i>dopo il comma 4, aggiungere il seguente:</i> «4-<i>bis</i>: Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19; anche in deroga a. quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre	19.1000 Governo



2019; ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o al diverso profilo posseduto. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva.»;	
<i>il comma 8, è sostituito dal seguente:</i> «8. Per il personale delle Forze di polizia delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, agli accertamenti diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni del comma 1, primo periodo, possono provvedere i competenti servizi sanitari.»;	19.1000 Governo
<i>dopo l'articolo 87, inserire i seguenti:</i>	
«Art. 87-bis. <i>(Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico)</i> 1. Allo scopo di agevolare l'applicazione del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, quale ulteriore misura per contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza epidemiologica, i quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di personal computer portatili e <i>tablet</i> possono essere incrementati sino al 50 per cento del valore Iniziale delle convenzioni, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitarsi entro quindici giorni dalla comunicazione della modifica da parte della stazione appaltante. 2. Nel caso di recesso dell'aggiudicatario ai sensi del comma 1 o nel caso in cui l'incremento dei quantitativi di cui al comma 1 non sia sufficiente al soddisfacimento del fabbisogno delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Consip S.p.A., nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, è autorizzata sino al 30 settembre 2020, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: a) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro interpellando progressivamente gli operatori economici che hanno presentato un'offerta valida nella procedura indetta da Consip S.p.A. per la conclusione della vigente Convenzione per la fornitura di <i>personal computer</i> portatili e <i>tablet</i>, alle stesse condizioni contrattuali offerte dal primo miglio; offerente; b) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro e di accordi-quadro aventi ad oggetto beni e servizi informatici, selezionando almeno tre operatori economici da consultare, se sussistono in tale numero soggetti idonei, tra gli operatori economici ammessi nella pertinente categoria del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, comma 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 3. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al comma 2 le offerte possono essere presentate sotto forma di catalogo elettronico di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la raccolta delle relative informazioni può avvenire con modalità completamente automatizzate. 4. Ai contratti derivanti dalle procedure di cui al comma 2 possono ricorrere le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa	19.1000 Governo



attestazione della necessità ed urgenza di acquisire le relative dotazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agile di cui al comma 1 per il proprio personale. 5. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le parole «per la sperimentazione» sono soppresse»;	
«Art. 87-ter. <i>(Tirocinio professionale)</i> 1. Il semestre di tirocinio professionale, di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto del Ministero della giustizia 17 marzo 2016, n. 70. È ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo. 2. Durante il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, sono sospese tutte le attività formative dei tirocini, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, all'interno degli uffici giudiziari. Il Ministro della giustizia predispone con proprio decreto tutti gli strumenti necessari alla prosecuzione delle attività formative a distanza durante il suddetto periodo di sospensione»	87.0.1 D'Angelo
<i>Sostituire l'articolo 88, con il seguente:</i>	
«Art. 88. <i>(Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura)</i> 1. A seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura. 2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero dalla diversa data di cui al secondo periodo del comma 3, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento, verificata la impossibilità sopravvenuta della prestazione e, conseguentemente, l'inutilizzabilità del titolo di acquisto oggetto dell'istanza di rimborso, provvede alla emissione di un <i>voucher</i> di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione. 3. Le disposizioni di cui ai commi, 1 e 2 si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. In tali ultimi casi, il termine utile alla presentazione dell'istanza di cui al primo periodo del comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti successivamente adottati.».	19.1000 Governo
	19.1000/191 Manca
<i>Dopo l'articolo 88, inserire il seguente:</i>	
«Art. 88-bis. <i>(Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici)</i> 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno, ai contratti di pacchetto turistico stipulati:	19.1000 Governo



a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;

b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;

d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020 n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;

f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio o acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano, al vettore o alla struttura ricettiva o all'organizzatore di pacchetti turistici il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando la documentazione comprovante il titolo di viaggio o la prenotazione di soggiorno o il contratto di pacchetto turistico e, nell'ipotesi di cui alla lettera e), la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e). Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti:

a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d);

b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e);

c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera f).

3. Il vettore, o la struttura ricettiva, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

19.1000/196T2
Manca



4. In relazione ai contratti stipulati dai soggetti di cui al comma 1, il diritto di recesso può essere esercitato dal vettore, previa comunicazione tempestiva all'acquirente, quando le prestazioni non possono essere eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di stati esteri, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tali casi il vettore ne dà tempestiva comunicazione all'acquirente e, entro i successivi trenta giorni, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure all'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

5. Le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l'attività, in tutto o in parte; a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, possono offrire all'acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, oppure procedere al rimborso del prezzo o, altrimenti, possono emettere un *voucher*, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

6. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell'Allegato 1 all'articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, **o negli Stati dove è impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.** In tali casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 4 e 6 dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un *voucher*, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. In deroga all'articolo 41, comma 6, dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso è corrisposto e il *voucher* è emesso appena ricevuti i rimborsi o i *voucher* dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.

7. Gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41, comma 5, lettera b), dell'Allegato 1 decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti stipulati con i soggetti di cui al comma 1, dai contratti di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque quando l'esecuzione del contratto è impedita, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale emergenza dalle autorità nazionali, internazionali o di stati esteri. In tali casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 5 e 6 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un *voucher*, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. In deroga all'articolo 41, comma 6, dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso è corrisposto e il *voucher* è emesso appena ricevuti i rimborsi o i *voucher* dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.

8. Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative d'istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si applica l'articolo 1463 del codice civile nonché quanto previsto dall'articolo



41, comma 4, dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio. Il rimborso può essere effettuato dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro un anno dall'emissione. In deroga all'articolo 41, comma 6 dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79, l'organizzatore corrisponde il rimborso o emette il voucher appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. E' sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Sono fatti salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari. Nell'ambito degli stessi rapporti con ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti possono modificare le modalità di svolgimento di viaggi, iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche comunque denominate, anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni.”; 9. Nei casi di cui ai commi 6, 7 e 8, il vettore e la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento oppure all'emissione in suo favore di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. 10. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno, o il pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni pattuite. 11. Fuori dei casi previsti dai commi da 1 a 7, per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo e instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020 nell'intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da Covid 19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un <i>voucher</i> di pari importo valido per un anno dall'emissione. 12. L'emissione dei <i>voucher</i> previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. 13. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 17 della legge del 31 maggio 1995, n. 218 e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008.	
<i>All'articolo 89</i>	
<i>Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «due Fondi» inserire le seguenti: «da ripartire».</i>	89.2000 Relatore
<i>dopo l'articolo 90, inserire il seguente:</i>	
Art. 90-bis. (Carta della famiglia) 1. Per l'anno 2020, la carta della famiglia di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è destinata alle famiglie con almeno un figlio a carico. 2. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2020 si provvede a valere sul Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.	19.1000 Governo 19.1000/204 Conzatti 19.1000/205 Floridia



<i>All'articolo 92</i>	
<i>Alla rubrica, sostituire le parole: «stradale e di trasporto di pubblico di persone» con le seguenti: «marittimo di merci e di persone, nonché di circolazione di veicoli».</i>	92.11 Relatore
<i>al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì ai concessionari demaniali marittimi titolari di concessione rilasciata da Autorità portuale o Autorità di sistema portuale ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, i quali provvedono al pagamento dei canoni sospesi entro il 30 settembre 2020 senza applicazione di interesse»;</i>	92.4T2 Vono
<i>Dopo il comma 4, inserire i seguenti:</i> «4-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del <i>virus</i> sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni e/o penali in ragione delle minori corse effettuate e/o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Le disposizioni del presente comma non si applicano al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi.". 4-ter. Fino al termine delle misure di contenimento del <i>virus</i> COVID-19 tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a 12 mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza; restano escluse le procedure di evidenza pubblica relative ai servizi di trasporto pubblico locale già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020. 4-quater. L'efficacia della disposizione di cui ai commi 4-bis e 4-ter è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europa».	92.3T2 D'Arienzo 92.5T3 Santillo
<i>dopo il comma 4, inserire i seguenti:</i> «4-quinquies. All'articolo 13-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2020". 4-sexies. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1), punto 1.2), e numero 2), hanno efficacia a decorrere dal primo gennaio 2021"».	92.4T2 Vono
<i>Dopo l'articolo 94, inserire il seguente:</i>	
«Art. 94-bis. (Disposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019) 1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, e di consentire la ripresa economica dell'area della Provincia di Savona, la regione Liguria, nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima regione ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può erogare nell'anno 2020 un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a. in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. La	94.0.1 T2 Santillo 22.0.2T2 Salvini



misura di cui al primo periodo è residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non Pervisti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 3. Al fine di contribuire alla ripresa economica nelle zone colpite dalle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria è nominato Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 4. Il Commissario straordinario provvede, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a 5. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese. 6. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di società dallo stesso controllate. 7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 4.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie regionali».	
<i>All'articolo 99</i>	
<i>Al comma 4, dopo le parole: «I maggiori introiti» inserire le seguenti: «derivanti dalle erogazioni liberali di cui al presente articolo».</i>	99.3 Relatore
<i>All'articolo 100</i>	
<i>Al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al precedente periodo tra le università, anche non statali legalmente riconosciute ammesse al contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca ed i collegi universitari di merito accreditati».</i>	100.1T2 Laniece
<i>Al comma 2, dopo le parole: «dell'Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT,» aggiungere le seguenti: «il cui Consiglio è validamente insediato con la nomina della maggioranza dei membri previsti e, se non integrato, decade il 31 dicembre 2020».</i>	100.2000 Relatore



<i>All'articolo 101</i>	
<i>Dopo il comma 6, inserire i seguenti:</i> «6-bis. Le università e gli istituti di ricerca, anche mediante convenzioni, promuovono, nell'esercizio della loro autonomia, strumenti di accesso da remoto alle risorse bibliografiche e ad ogni <i>database</i> e/o <i>software</i> allo stato attuale accessibile solo mediante reti di ateneo. 6-ter. Nell'espletamento delle procedure valutative previste dall'articolo 24, comma 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Commissioni valutatrici, nell'applicazione dei Regolamenti di Ateneo rispondenti ai criteri fissati dal Decreto del Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca 4 agosto 2011 n. 344, tengono conto delle limitazioni all'attività di ricerca scientifica connaturate a tutte le disposizioni conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, alle disposizioni delle Autorità straniere o sovranazionali conseguenti alla dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica (<i>Public Health Emergency of International Concern</i> - PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020.	101.3T2 Verducci
<i>All'articolo 103:</i>	
<i>al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:</i> «Sono esclusi dall'applicazione del presente comma i termini relativi alle ipotesi di silenzio significativo previsto dalla legge, nonché quelli relativi ai procedimenti di cui agli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;	103.21T3 Dessì
<i>Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:</i> «1-bis. Il periodo di sospensione dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 di cui al comma 1 trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali».	103.2000 Relatore
<i>Sostituire il comma 2 con i seguenti:</i> «2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. 2-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di comunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di 90 giorni. La norma si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'art. 30, comma 3-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98. 2-ter. Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della	103.7T2 Bernini 103.8T2 D'Arienzo



proroga. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.».	
dopo il comma 2, inserire i seguenti: «2-bis. I permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020. Sono prorogati per il medesimo termine anche: 1) I termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale; 2) le autorizzazioni al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 7, decreto legislativo n. 286 del 1998; 3) titoli di viaggio di cui all'articolo 24 decreto legislativo n. 251 del 2017; 4) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 5) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 8, 29, 29-bis testo unico decreto legislativo n. 286 del 1998; 6) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e successivi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari. 2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applica anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 22 comma 11, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La presente norma si applica anche alle richieste di conversione».	103.4T2 Errani
al comma 6 sostituire le parole: «30 giugno 2020» con le seguenti: «1 settembre 2020».	103.21T3 Dessì
aggiungere, in fine, il seguente comma: “4-bis. Per tutti i soggetti residenti sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto i termini di cui all'articolo 10, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono sospesi a decorrere dal 22 febbraio 2020 e sino al 15 aprile 2020. 4-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.	19.1000/217 Romano Stesso contenuto di 103.2000
Dopo l'articolo 103, inserire i seguenti:	
«Art. 103-bis. <i>(Proroga della scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci)</i> 1. Tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale nonché delle unità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, rilasciati dalle Amministrazioni statali e dagli organismi riconosciuti in scadenza in data successiva al 30 gennaio 2020 e fino alla data del 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 novembre 2020; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 agosto 2020, in deroga all'articolo 328 del codice della navigazione, tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo vengono stipulati dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore nelle forme di cui all'articolo 329 del codice della navigazione, fermo restando l'obbligo di procedere alle annotazioni ed alle convalide previste dall'articolo 357, comma 3, del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, Parte Marittima, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328».	103.0.2T2 Abate
«Art. 103-ter. <i>(Attività svolta dal notaio nel periodo di emergenza COVID-2)</i>	103.0.6T3 Rossomando



1. Salvo che ricorrano gravi e comprovati motivi di salute che impediscano alla parte di spostarsi, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente articolo e il 31 ottobre 2020, l'attività del Notaio è limitata alle ipotesi in cui si riscontri un oggettivo carattere di indifferibilità o di urgenza e deve essere svolta esclusivamente presso il proprio studio, eccezion fatta, se del caso, per i testamenti pubblici e per le assemblee degli enti e delle società. 2. A decorrere dal settimo giorno dall'entrata in vigore della presente disposizione e per l'intero periodo di cui al comma che precede, i contratti di mutuo, di leasing, gli atti di surrogazione e le relative quietanze, di cancellazione, frazionamento e restrizione di ipoteche e in genere gli atti in cui è costituito quale parte contrattuale un Istituto di credito o un intermediario di cui all'art. 106 del TUB o comunque altro soggetto titolare di crediti derivanti da contratti di <i>leasing</i> o finanziamento bancari, comunque denominati, per effetto di cessioni di credito anche in blocco, sono stipulati, quando non già unilaterali e salve specifiche situazioni di impedimento oggettivo da comprovare per iscritto, mediante scambio a distanza di proposta e accettazione; per gli atti sopra menzionati, a struttura bilaterale, alla proposta formulata da uno dei soggetti di cui sopra anche in forma libera, segue l'atto di accettazione in forma pubblica o di scrittura privata autentica; trovano applicazione gli articoli 1326 e seguenti del codice civile, oltre alle disposizioni recate dal comma precedente in quanto compatibili.».	
<i>all'articolo 104,</i>	
<i>Al comma 1, sostituire le parole «scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «con scadenza dal 31 gennaio 2020»</i>	19.1000 Governo
<i>All'articolo 105</i>	
<i>Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:</i> «1-bis. Al proprietario, al conduttore o al detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, ovvero ai lavoratori da tali soggetti delegati, è consentito lo spostamento scadenzato in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano al fine di dare attuazione alle misure fitosanitarie ufficiali ed ad ogni altra attività ad esse connessa disposte dai provvedimenti di emergenza fitosanitaria di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 214. 1-ter. Al proprietario, al conduttore o al detentore, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o non coltivati, ovvero ai lavoratori da tali soggetti delegati, è consentito lo spostamento scadenzato in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano per provvedere alla cura e alla pulizia dei detti terreni, al fine di evitare il rischio di incendio derivante dalla mancata cura. 1-quater. L'attuazione delle misure e delle attività di cui ai commi 1-bis e 1-ter si considera rientrante nei casi di comprovate esigenze lavorative ovvero di assoluta urgenza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 76 del 22 marzo 2020».	105.2 Donno
1-quinquies. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19, le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"».	78.1T3 taricco Rif. 78.7T3 Faraone 78.8T3 Abate
<i>All'articolo 106</i>	



<i>Sostituire la rubrica con la seguente: "Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti";</i>	35.8 Pichetto Fratin
<i>al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «Le medesime società» con le seguenti: «Le medesime banche, società e mutue».</i>	106.1 Relatore
<i>dopo il comma 8, aggiungere il seguente:</i> "8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117".	35.8 Pichetto Fratin
<i>all'articolo 107:</i>	
al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente "b) al 30 giugno 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l'approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio;	109.3T2 Astorre
al comma 2 sostituire le parole "al 31 maggio 2020" con le seguenti: "al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge".	109.3T2 Astorre
<i>sostituire il comma 10 con il seguente:</i> «10. In considerazione dello stato di emergenza nazionale connessa alla diffusione del virus COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, sono sospesi i termini di cui agli articoli 141, comma 7, 143, commi 3, 4 e 12 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il periodo dal 1 settembre al 31 dicembre 2020, i suddetti termini sono fissati come segue: a) il termine di cui all'articolo 141, comma 7, è fissato in centoventi giorni; b) il termine di cui all'articolo 143, comma 3, è fissato in novanta giorni; c) il termine di cui all'articolo 143, comma 4, è fissato in centoventi giorni; d) il termine di cui all'articolo 143, comma 12, è fissato in novanta giorni.».	19.1000 Governo
<i>Dopo l'articolo 107, inserire il seguente:</i>	
«Art. 107-bis (Scaglionamento avvisi di pagamento e norme sulle entrate locali) 1. A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.».	109.3T2 Astorre
<i>All'articolo 108</i>	
<i>al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;</i>	108.1T2 Dell'Olio
<i>Al comma 1, sostituire le parole: «con successiva immissione dell'invio» con le seguenti: «e con successiva immissione dell'invio o del pacco».</i>	108.2 Relatore
<i>dopo il comma 1, inserire il seguente:</i> «1-bis. Per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi con la procedura ordinaria di firma di cui all'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, oppure con il deposito in cassetta postale dell'avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna. Il ritiro avviene secondo le indicazioni previste nell'avviso di ricevimento. La compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020. I termini	108.1T2 Dell'Olio



sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo in esame sono sospesi sino alla cessazione dello stato di emergenza».	
<i>All'articolo 109</i>	
<i>Dopo il comma 1, inserire i seguenti:</i> «1-bis. Al fine di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Regioni e le Province autonome per l'anno 2020 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale del rendiconto della gestione 2019, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale».	109.4 Steger
<i>1-ter.</i> In sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte della Giunta, le Regioni e le Province autonome sono autorizzate allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascuna Regione o Provincia autonoma individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascuna Regione o Provincia autonoma per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico regionale derivante dagli effetti diretti e indiretti del coronavirus.	109.3T2 Astorre
<i>Al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:</i> «L'utilizzo dell'avanzo libero di cui al precedente periodo è autorizzato, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'ottanta per cento dell'avanzo libero, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, primo comma, lett. d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».	109.3T2 Astorre
<i>Dopo il comma 2 inserire il seguente:</i> «2-bis. Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a nonna degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42): a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine; b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.».	109.3T2 Astorre
<i>All'articolo 111</i>	
<i>Alla rubrica, sostituire le parole: «mutui regioni» con le seguenti: «dei prestiti concessi alle regioni»;</i>	111.1 Relatore
<i>dopo il comma 4 aggiungere il seguente:</i> «4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori	109.3T2 Astorre



impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.».	
<i>Dopo l'articolo 113 inserire il seguente:</i>	
«Art. 113-bis. <i>(Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale)</i> 1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti - di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 - è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi.	113.0.1T2 Gallone
<i>All'articolo 115</i>	
<i>Al comma 1, sostituire le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020» con le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19».</i>	115.1 Relatore
<i>l'articolo 117, è sostituito dal seguente;</i>	
«Art. 117. <i>(Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)</i> 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «fino a non oltre il 31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti Virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 26 del 1°(gradi) febbraio 2020». b) le parole «limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti,» sono soppresse.».	19.1000 Governo
<i>l'articolo 118, è sostituito dal seguente:</i>	
«Art. 118. <i>(Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali)</i> 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «entro il 31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 26 del 1°(gradi) febbraio 2020». b) le parole «limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti,» sono soppresse.».	19.1000 Governo
<i>All'articolo 120</i>	
<i>dopo il comma 5, inserire il seguente:</i>	120.2000 Relatore
«5-bis. Le istituzioni scolastiche possono utilizzare le risorse loro assegnate per le finalità di cui al comma 2, lettera a), qualora superiori alle necessità riscontrate, anche per le finalità di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 2».	



dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. Per le finalità di cui all’articolo 120, comma 2, lettere a) e b), è stanziata in favore delle istituzioni scolastiche paritarie la somma di 2 milioni di euro nell’anno 2020, da ripartire con decreto del Ministro dell’istruzione con i medesimi criteri di cui al comma 5 del citato articolo 120.».	120.2001 Relatore
<i>al comma 7, dopo le parole: “con riguardo al comma 4”, aggiungere le seguenti: “nonché pari a 2 milioni di euro nell’anno 2020 con riguardo al comma 6-quater dell’articolo 101”.</i>	101.3T2 Verducci Rif. 120.2001 Relatore
<i>All’articolo 121</i>	
<i>Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa» con le seguenti: «per lo svolgimento dell’attività lavorativa anche a distanza».</i>	121.2000 Relatore
<i>dopo l’articolo 121, inserire i seguenti:</i>	
«Art. 121-bis (Presa di servizio di collaboratori scolastici nei territori colpiti dall'emergenza) 1. I soggetti vincitori della procedura selettiva di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che non possono prendere servizio il 1° marzo 2020 a causa della chiusura per ragioni di sanità pubblica dell'istituzione scolastica o educativa di titolarità, sottoscrivono il contratto di lavoro e prendono servizio dalla predetta data, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali, in attesa dell'assegnazione presso le sedi cui sono destinati.	19.1000 Governo
Art. 121-ter. (Conservazione validità anno scolastico 2019-2020) 1. Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l'anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale delle predette istituzioni scolastiche e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio.».	19.1000 Governo
<i>All’articolo 123:</i>	
<i>al comma 5 sostituire il secondo periodo con i seguenti:</i> «L'esecuzione dei provvedimenti nei confronti dei condannati per i quali è necessario attivare gli strumenti di controllo indicati avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore. Nel caso in cui la pena residua non superi di trenta giorni la pena per la quale è imposta l'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, questi non sono attivati».	123.3T2 Mirabelli
<i>Al comma 7, dopo le parole: «equipe educativa dell'istituto» inserire la seguente: «penitenziario».</i>	123.9 Relatore
<i>dopo il comma 8, aggiungere il seguente:</i> «8-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano ai detenuti che maturano i presupposti per l'applicazione della misura entro il 30 giugno 2020».	123.3T2 Mirabelli
<i>Sostituire l’articolo 124, con il seguente:</i>	
«Art. 124. (Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà) 1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e ferme le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975 n. 354, al condannato ammesso al regime di semilibertà sono concesse licenze con durata fino al 30 giugno 2020, salvo che	124.1 Mirabelli



il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura».	
<i>All'articolo 125</i>	
Il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020 il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori 15 giorni.	125.2T2 Lannutti 125.3T2 Schifani
Dopo il comma 2 è inserito il seguente «2-bis. Su richiesta dell'assicurato possono essere sospesi, per il periodo richiesto dall'assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020, i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. La sospensione opera dal giorno in cui l'impresa di assicurazione ha ricevuto la richiesta di sospensione da parte dell'assicurato e sino al 31 luglio 2020. Conseguentemente le società assicuratrici non possono applicare penali o oneri di qualsiasi tipo in danno dell'assicurato richiedente la sospensione e la durata dei contratti è prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione senza oneri per l'assicurato. La sospensione del contratto conseguita in applicazione del presente articolo è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato che restano pertanto esercitabili. Durante il periodo di sospensione previsto dal presente comma, il veicolo per cui l'assicurato ha chiesto la sospensione non può in alcun caso né circolare né stationare su strada pubblica o su area equiparata a strada pubblica in quanto temporaneamente privo dell'assicurazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 2054 c.c., contro i rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione.».	125.2T2 Lannutti 125.3T2 Schifani
<i>dopo l'articolo 125, inserire i seguenti:</i>	
«Art. 125-bis (Proroga degli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) 1. L'obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera a decorrere dal 15 febbraio 2021.».	19.1000 Governo
«Art. 125-ter. (Proroga dei termini in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico) 1. In relazione allo stato d'emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica COVID-19, il termine del 31 marzo 2020, previsto dall'articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'emanazione da parte delle Regioni della disciplina sulle modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, è prorogato al 31 ottobre 2020 e con esso gli effetti delle leggi approvate. 2. Per le Regioni interessate dalla elezioni regionali del 2020, il termine del 31 ottobre 2020 di cui al comma 1 è ulteriormente prorogato di 7 mesi decorrenti dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. 3. Per effetto della proroga di cui al comma 1: a) è prorogato al 31 luglio 2022 il termine del 31 dicembre 2021 previsto dal comma 1-quater, secondo periodo, dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999;	125.0.8T2 Bressa



b) sono prorogati al 31 luglio 2024 i due termini del 31 dicembre 2023 previsti dal comma 1-sexies dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999; c) è prorogato al 31 ottobre 2020 il termine del 31 marzo 2020 previsto dal comma 1-sexies dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999.	
Art.125-<i>quater</i>. (Clausola di salvaguardia) 1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».	125.0.16 Durnwalder
<i>all'articolo 126:</i>	
<i>dopo il comma 6 inserire il seguente:</i> «6-<i>bis</i>, Agli oneri derivanti dagli articoli 49-<i>bis</i>, 54-<i>bis</i>, 72-<i>ter</i>, 74, 74-<i>bis</i>, 78, comma 4-<i>ter</i>, 87, comma 3-<i>bis</i> e degli effetti derivanti dalla lettera d) del presente comma, pari a 414,966 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,386 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 1,380 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede: a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020; mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 10 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 20 milioni di euro; b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; c) quanto a 360 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3; d) quanto a 5,056 milioni di euro per l'anno 2020 e 0,386 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente, riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232; e) quanto a 0,420 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189; f) quanto a 2,798 milioni di euro per l'anno 2020 e 0,579 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 87, comma 3-<i>bis</i>, 74 e 74-<i>bis</i>.»	19.1000 Governo
<i>al comma 11 sostituire le parole: «le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario» con le seguenti: «le occorrenti variazioni di bilancio; il Ministero, ove necessario».</i>	
<i>Nella Tabella A, prevista dall'articolo 1, alla quarta colonna, nella prima riga, sostituire le parole: «articolo 1, c. 2» con le seguenti: «articolo 1, c. 3».</i>	1.5 Relatore



<i>Richiesta protezione civile di soppressione ex articolo 34 DL 9 e salvezza degli effetti</i>	
<i>INSERIRE TABELLA emendamento 19.1000</i>	



PROPOSTE DI COORDINAMENTO

Al fine di rettificare sotto il profilo formale il testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, apportare al medesimo testo le modificazioni seguenti:

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «nella tabella A allegata al presente decreto»;

ai commi 2 e 3, le parole: «nella tabella di cui all'allegato A» sono sostituite dalle seguenti: «nella tabella A allegata al presente decreto».

All'articolo 2:

al comma 2, le parole: «attuazione comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «attuazione del comma 1».

All'articolo 3:

al comma 6, le parole: «la tabella di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «la tabella A allegata al presente decreto».

All'articolo 4:

al comma 4, le parole: «la tabella di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «la tabella B allegata al presente decreto» e le parole: «di cui all'allegato B» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla tabella B».

All'articolo 6:

al comma 8, terzo periodo, le parole: «alla stregua del valore» sono sostituite dalle seguenti: «secondo il valore».

All'articolo 8:

al comma 1, la parola: «esponenziale» è soppressa;

al comma 3, le parole: «Le attività professionali» sono sostituite dalle seguenti: «Le attività professionali»;

al comma 4, le parole: «- per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a) per l'anno 2020» e le parole: «- per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «b) per l'anno 2021».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: «Al fine fronteggiare» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di fronteggiare»;

al comma 3, le parole: «per l'anno 2020 di provvede» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020, si provvede».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: «e dell'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 9»;

al comma 2, le parole: «dei degli oneri» sono sostituite dalle seguenti: «degli oneri» e dopo le parole: «pari ad euro 15.000.000» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020».



All'articolo 13:

al comma 1, le parole: «decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,».

All'articolo 14:

al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «all'articolo 1, comma 2, lettera h) del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,» e, al secondo periodo, le parole: «per Covid -19» sono sostituite dalle seguenti: «per COVID-19.».

All'articolo 15:

al comma 2, al primo periodo, le parole: «che li immettono» sono sostituite dalle seguenti: «che le immettono» e, al secondo periodo, le parole: «dalla citata» sono sostituite dalle seguenti: «dall'invio della citata»;

al comma 3, al secondo periodo, le parole: «dalla citata» sono sostituite dalle seguenti: «dall'invio della citata» e, all'ultimo periodo, le parole: «norme vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «norme vigenti.».

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: «è affidata ad AIFA, la possibilità» sono sostituite dalle seguenti: «è attribuita all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) la possibilità»;

al comma 5, le parole: «acquisizione dati» sono sostituite dalle seguenti: «acquisizione dei dati».

All'articolo 18:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «e da quelli» sono sostituite dalle seguenti: «ed a quelli» e, al secondo periodo, le parole: «decreto ministeriale 24 maggio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro della salute 24 maggio 2019, pubblicato nel supplemento ordinario n. 23 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2019».

All'articolo 19:

al comma 2, primo periodo, le parole: «che presentano domanda» sono sostituite dalle seguenti: «che presentano la domanda» e le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «fermi restando»;

al comma 6, secondo periodo, le parole: «e sono trasferiti» sono sostituite dalle seguenti: «, che sono trasferiti».

All'articolo 21:

al comma 3, le parole: «commi da 1 a 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2».

All'articolo 22:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «è riconosciuta» sono sostituite dalle seguenti: «sono riconosciuti»;

al comma 4, al secondo periodo, le parole: «e delle province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «e le province autonome» e, al terzo periodo, le parole: «alla regione» sono sostituite dalle seguenti: «alle regioni».

All'articolo 23:



al comma 8, le parole: «all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96»;

al comma 10, le parole: «di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 11»;

al comma 11, la parola: «annui» è soppressa.

All'articolo 25:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «non spetta» sono sostituite dalle seguenti: «non spettano».

All'articolo 26:

al comma 1, dopo le parole: «23 febbraio 2020, n. 6,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, nonché in quarantena precauzionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,»;

al comma 2, dopo le parole: «Fino al 30 aprile» è inserita la seguente: «2020,»;

al comma 5, al primo periodo, le parole: «che presentano domanda» sono sostituite dalle seguenti: «che presenta domanda» e, all'ultimo periodo, le parole: «ulteriori domande» sono sostituite dalle seguenti: «ulteriori domande.».

All'articolo 27:

al comma 1, dopo le parole: «per il mese di marzo» è inserita la seguente: «2020,».

All'articolo 28:

al comma 1, dopo le parole: «per il mese di marzo» è inserita la seguente: «2020,».

All'articolo 28

Al comma 1, sostituire le parole da: «Ai lavoratori autonomi» fino a «n. 335,» con le seguenti: «Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,».

All'articolo 29:

al comma 1, le parole: «settore turismo» sono sostituite dalle seguenti: «settore del turismo» e dopo le parole: «per il mese di marzo» è inserita la seguente: «2020,».

All'articolo 30:

al comma 1, dopo le parole: «per il mese di marzo» è inserita la seguente: «2020,».

All'articolo 31:

al comma 1, le parole da: «ai sensi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

All'articolo 32:

al comma 1, le parole: «al giorno 1° giugno» sono sostituite dalle seguenti: «al 1° giugno».

All'articolo 33:

al comma 1, le parole: «decreto legislativo 22 aprile» sono sostituite dalle seguenti:



«decreto legislativo 4 marzo».

All'articolo 35:

al comma 3, dopo le parole: *«entro la medesima data»* sono inserite le seguenti: *«del 31 ottobre 2020».*

All'articolo 36:

al comma 1, lettere a) e b), le parole: «Decreto Ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

All'articolo 37:

al comma 1, al primo periodo, le parole: *«al 31 maggio 2020»* sono sostituite dalle seguenti: *«31 maggio 2020.»* e, al terzo periodo, le parole: *«sanzioni e interessi»* sono sostituite dalle seguenti: *«sanzioni e interessi.»*

All'articolo 38:

al comma 1, dopo le parole: *«per il mese di marzo»* è inserita la seguente: *«2020,».*

All'articolo 40:

Alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: *«per l'attribuzione di alcune prestazioni».*

al comma 1, la parola: «considerata» è sostituita dalla seguente: «considerate» e dopo le parole: «28 gennaio 2019, n. 4,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,».

All'articolo 41:

ai commi 1 e 3, le parole: *«al 1 giugno»* sono sostituite dalle seguenti: *«al 1° giugno».*

All'articolo 42:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «al 1 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «al 1° giugno», al secondo periodo, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo periodo del presente comma» e, al terzo periodo, le parole da: «del D.P.R.» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che scadano nel periodo indicato al primo periodo del presente comma».

All'articolo 43:

al comma 1, le parole: *«l'Inail entro provvede»* sono sostituite dalle seguenti: *«l'INAIL provvede»;*

al comma 2, dopo le parole: «100 unità di personale», le parole: «a tempo indeterminato» sono soppresse.

All'articolo 46

Alla rubrica, sostituire le parole: *«di impugnazione dei»* con le seguenti: *«relative ai».*



All'articolo 47:

al comma 1, ultimo periodo, le parole: *«di cui al comma precedente»* sono sostituite dalle seguenti: *«di cui al presente comma»*.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: *«socio-sanitari e sanitari»*.

All'articolo 48:

al comma 1, al primo periodo, le parole: *«dell'art. 3 c. 1 del D.L. del 23 febbraio 2020 n. 6,»* sono sostituite dalle seguenti: *«dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,»*, le parole: *«o resi»* sono sostituite dalle seguenti: *«o rese»* e la parola: *«ricreare»* è sostituita dalla seguente: *«creare»* e, al secondo periodo, le parole: *«sinora previsti»* sono sostituite dalle seguenti: *«sinora previste»*;

al comma 2, quarto periodo, le parole: *«La corresponsione della seconda quota,»* sono sostituite dalle seguenti: *«La seconda quota»*;

al comma 3, le parole: *«assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6»* sono sostituite dalle seguenti: *«adottati ai sensi delle disposizioni richiamate al comma 1 del presente articolo,»*.

All'articolo 49: al comma 1:

all'alinea, le parole: *«alle vigenti disposizioni»* sono sostituite dalle seguenti: *«alla vigente disciplina»*;

alla lettera f), le parole: *«banche o gli intermediari finanziari»* sono sostituite dalle seguenti: *«le banche o gli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,»*;

alla lettera g), le parole: *«fatto salve»* sono sostituite dalle seguenti: *«fatte salve»*, le parole: *«di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017,»* sono sostituite dalle seguenti: *«6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017,»* e le parole: *«n. 651/2014.»* sono sostituite dalle seguenti: *«n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;»*;

alla lettera h), la parola: *«Non»* è sostituita dalla seguente: *«non»* e la parola: *«DM»* è sostituita dalle seguenti: *«citato decreto del Ministro dello sviluppo economico»*;

alla lettera k), le parole: *«3 mila»* sono sostituite dalla seguente: *«3.000»*, le parole da: *«previsti dall'art. 106»* fino a *«e degli»* sono sostituite dalle seguenti: *«e dagli»* e le parole: *«dell'art. 47 del DPR 445/2000»* sono sostituite dalle seguenti: *«dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»*;

alla lettera k), sopprimere la parola: *«assoggettati»*.

alla lettera l), le parole: *«e gli enti»* sono sostituite dalle seguenti: *«e agli enti»*;

al comma 4, le parole: *«articolo III del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141»* sono sostituite dalle seguenti: *«articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»*, le parole: *«micro piccola media»* sono sostituite dalle seguenti: *«mi- cro, piccola o media»* e le parole: *«medesimo articolo III e dal decreto»* sono sostituite dalle seguenti: *«medesimo articolo 111 e dal regolamento di cui al decreto»*;

al comma 9, le parole: *«aiuti di stato»* sono sostituite dalle seguenti: *«aiuti di Stato»*.



al comma 9, primo periodo, le parole: *«finanziario alle imprese»* sono sostituite dalla seguente: *«finanziario»*.

All'articolo 50:

alla rubrica, le parole: «disciplina FIR» sono sostituite dalle seguenti: «disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori - FIR»;

al comma 1, lettera a), le parole: «comma 499» sono sostituite dalle seguenti: «comma 499.»;

al comma 1, lettera b), le parole: «comma 499» sono sostituite dalle seguenti: «comma 499.» e le parole: «esame istruttorio»;

al comma 2, le parole: «legge 27/12/2019, n. 160» sono sostituite dalle seguenti: «legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

All'articolo 53:

al comma 2, le parole da: «sentito il Comitato» fino a «19 novembre 2014,» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Nucleo di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014,».

All'articolo 54:

al comma 1, all'alinea, le parole: «della legge 244/2007» sono sostituite dalle seguenti: «della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, alla lettera a), le parole: «è esteso» sono sostituite dalle seguenti: «è estesa» e le parole: «DPR 445/2000» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,»;

al comma 3, le parole: «con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto» e le parole: «del comma 1 e» sono soppresse;

al comma 4, le parole: «legge n. 244/2007» sono sostituite dalle seguenti: «legge n. 244 del 2007» e le parole: «DM 132/2010» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 giugno 2010, n. 132».

All'articolo 55:

al primo capoverso è premessa la seguente numerazione: «1.»;

il capoverso «Art. 44-bis» è sostituito dal seguente: «"Art. 44-bis. - (Cessione di crediti) - »;

al capoverso 3, terzo periodo, le parole: «sono comprese» sono sostituite dalle seguenti: «sono compresi»;

al capoverso 6, le parole: «stesso soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «stesso soggetto".».

al capoverso Art. 44-bis, comma 1, alinea, al sesto e al settimo periodo, dopo le parole: «data di» inserire le seguenti: «acquisto di».

All'articolo 56:

al comma 2, alinea, le parole da: «dall'art. 106» fino a: «bancario)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,»;

al comma 2, lettera c), la parola: «imprese» è sostituita dalla seguente: «Imprese»;

al comma 3, le parole: «art. 47 DPR 445/2000» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,»;



al comma 6, ultimo periodo, le parole: «*lettera a), b) e c)*» sono sostituite dalle seguenti: «*lettere a), b) e c)*,»;

al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «*sezione speciale*» è inserita la seguente: «*del*»;

al comma 8, al primo periodo, le parole: «*in relazione a: (i) l'inadempimento*» sono sostituite dalle seguenti: «*in relazione: 1) all'inadempimento*», le parole: «*(ii) il mancato*» sono sostituite dalle seguenti: «*2) al mancato*» e le parole: «*(iii) l'inadempimento*» sono sostituite dalle seguenti: «*3) all'inadempimento*» e, al terzo periodo, le parole: «*30 settembre 2020*» sono sostituite dalle seguenti: «*30 settembre 2020*»;

al comma 11, le parole: «*prevista del*» sono sostituite dalle seguenti: «*prevista dal*» e le parole: «*ai sensi all'articolo 107*» sono sostituite dalle seguenti: «*ai sensi dell'articolo 108*».

All'articolo 57:

al comma 3, le parole: «*dell'art. 19 comma 5 del DL78/2009*» sono sostituite dalle seguenti: «*dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102*».

All'articolo 59:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «*nonché quelle*» sono sostituite dalle seguenti: «*nonché di quelle*».

All'articolo 61:

al comma 2, lettera r), la parola: «*alle*», ovunque ricorre, è soppressa;

al comma 3, le parole: «*turistico recettive*» sono sostituite dalla seguente: «*turistico-ricettive*».

All'articolo 62:

al comma 7, dopo le parole: «*a condizione che nel mese precedente*» sono inserite le seguenti: «*i medesimi soggetti*».

All'articolo 63:

al comma 1, le parole: «*1. Ai titolari*» sono sostituite dalle seguenti: «*Ai titolari*» e le parole: «*che possiedono un reddito*» sono sostituite dalle seguenti: «*con un reddito*»;

al comma 2, dopo le parole: «*mese di aprile*» è inserita la seguente: «*2020*».

All'articolo 66:

al comma 3, le parole: «*del 28 novembre 2019*» sono sostituite dalle seguenti: «*28 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020*».

All'articolo 67:

al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «*24 aprile 2017, n. 50,*» sono inserite le seguenti: «*convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,*» e la parola: «*D.P.R.*» è sostituita dalle seguenti: «*decreto del Presidente della Repubblica*»;

al comma 3, le parole: «*del c.p.c.*» sono sostituite dalle seguenti: «*del codice di procedura civile e*», le parole: «*delle disposizioni di attuazione*» sono sostituite dalle seguenti: «*delle*».



disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,», le parole: «nonché le risposte» sono sostituite dalle seguenti: «nonché nelle risposte» e dopo le parole: «legge 7 agosto» è inserita la seguente: «1990».

All'articolo 68:

al comma 1, le parole: «legge 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «legge 30 luglio»;

al comma 3, le parole: «E' differito» sono sostituite dalle seguenti: «Sono differiti».

All'articolo 69:

al comma 1, terzo periodo, le parole: «ultimo giorno del mese» sono sostituite dalle seguenti: «ultimo giorno di ciascun mese successivo»;

al comma 2, le parole: «n. 147 e ss.mm. e ii.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 147,»;

al comma 3, dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,».

Al titolo V, la partizione: «Capo I» e la relativa rubrica sono soppresse.

All'articolo 72:

al comma 1, lettere a) e b), le parole: «ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane»;

al comma 1, lettera c), le parole: «30 marzo 2000» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2001»;

al comma 2, lettera b), le parole: «ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane»;

al comma 3, le parole: «con proprio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con propri decreti,».

All'articolo 73:

ai commi 2, 3 e 4, le parole: «Per lo stesso tempo» sono sostituite dalle seguenti: «Per lo stesso periodo».

All'articolo 74:

al comma 3, le parole: «al del Corpo» sono sostituite dalle seguenti: «al Corpo» e le parole: «e di euro 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «ed euro 3.000.000»;

al comma 4, al primo periodo, la parola: «U.t.G.» è sostituita dalle seguenti: «Uffici territoriali del Governo (U.t.G.)» e le parole: «acquisto dispositivi» sono sostituite dalle seguenti: «acquisto di dispositivi» e, al secondo periodo, dopo le parole: «31 maggio 2010, n. 78,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

al comma 5, le parole da: «di cui all'art. 3» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121»;

al comma 6, terzo periodo, le parole: «di cui al decreto ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno».

All'articolo 75:

al comma 1, le parole: «n. 8» sono sostituite dalle seguenti: «n. 81» e le parole: «dall'art. 1, comma 1, L.», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge» e le parole: «in legge» sono soppresse;



al comma 3, al primo periodo, le parole: «*di Anac*» sono sostituite dalle seguenti: «*deH'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)*» e, al secondo periodo, le parole: «*degli stessi*» sono sostituite dalle seguenti: «*dello stesso*»;

al comma 4, le parole: «*dal decreto legislativo*» sono sostituite dalle seguenti: «*del codice di cui al decreto legislativo*».

All'articolo 78:

al comma 2, secondo periodo, la parola: «*stabilite*» è soppressa.

All'articolo 79:

al comma 2, le parole: «*data di emanazione del presente decreto-legge*» sono sostituite dalle seguenti: «*data di entrata in vigore del presente decreto*».

All'articolo 81:

al comma 1, le parole: «*testo legge*» sono sostituite dalle seguenti: «*testo di legge*».

All'articolo 82:

al comma 2, le parole: «*Capo II del d.Lgs n. 259/2003 e s.m.i.*» sono sostituite dalle seguenti: «*capo II del titolo II del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*» e le parole: «*dei servizi*» sono sostituite dalle seguenti: «*dei servizi.*»;

al comma 3, le parole: «*di emergenza*» sono sostituite dalle seguenti: «*di emergenza.*»;

al comma 4, le parole: «*della PdC*» sono sostituite dalle seguenti: «*della Presidenza del Consiglio dei ministri*».

All'articolo 83:

al comma 3, lettera a), le parole: «*di interdizione, di inabilitazione*» sono sostituite dalle seguenti: «*di interdizione e di inabilitazione*»;

al comma 3, lettera b), numero 3), le parole: «*di prevenzione.*» sono sostituite dalle seguenti: «*di prevenzione;*»;

al comma 9, le parole: «*308 309*» sono sostituite dalle seguenti: «*308,309*»;

al comma 11, dopo le parole: «*n. 179, convertito*» sono inserite le seguenti: «*, con modificazioni,*»;

al comma 12, le parole: «*del decreto legislativo*» sono sostituite dalle seguenti: «*delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo*»;

al comma 17, le parole: «*del regime di semilibertà*» sono sostituite dalle seguenti: «*e del regime di semilibertà*».

All'articolo 84:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «*dal 8 marzo*» sono sostituite dalle seguenti: «*dall'8 marzo*» e, al secondo periodo, dopo le parole: «*codice del processo amministrativo*» sono inserite le seguenti: «*, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*»;

al comma 3, le parole: «*dal 8 marzo*» sono sostituite dalle seguenti: «*dall'8 marzo*», le parole: «*e le prescrizioni*» sono sostituite dalle seguenti: «*e delle prescrizioni*» e dopo le parole: «*23 febbraio 2020, n. 6,*» sono inserite le seguenti: «*convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,*».

All'articolo 85:



al comma 2, la parola: *«sentita»* è sostituita dalla seguente: *«sentiti»*;

al comma 3, lettera e), la parola: *«rappresentati»* è sostituita dalla seguente: *«rappresentanti»*;

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: *«codice di giustizia contabile,»* sono inserite le seguenti: *«di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174,»*.

All'articolo 86:

al comma 1, le parole: *«detenuti-anche»* sono sostituite dalle seguenti: *«detenuti anche»*;

al comma 3, le parole: *«di parte capitale»* sono sostituite dalle seguenti: *«di conto capitale»*.

All'articolo 87:

al comma 2, le parole: *«legge 23 maggio»* sono sostituite dalle seguenti: *«legge 22 maggio»*;

al comma 5, le parole: *«sono sospese»* sono sostituite dalle seguenti: *«è sospeso»*;

al comma 7, le parole: *«articolo 37, comma 3, del»* sono sostituite dalle seguenti: *«articolo 37, terzo comma, del testo unico di cui al»,* dopo le parole: *«del 7 maggio 2008»* sono inserite le seguenti: *«, pubblicati nel supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008,»* e le parole: *«del personale direttivo e dirigente e non direttivo»* sono sostituite dalle seguenti: *«, rispettivamente, del personale direttivo e dirigente e del personale non direttivo»*.

All'articolo 88:

al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *«, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e deH'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19»*;

al comma 2, le parole: *«comma 1»* sono sostituite dalle seguenti: *«comma 1»* e dopo le parole: *«del Consiglio»* sono inserite le seguenti: *«dei ministri»*;

al comma 4, dopo le parole: *«del Consiglio»* sono inserite le seguenti: *«dei ministri»* e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *«, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19»*.

Al comma 3, sostituire le parole: *«di pari importo al titolo»* con le seguenti: *«di importo pari a quello del titolo»*.

All'articolo 89:

al comma 3, lettera b), le parole: *«a mediante»* sono sostituite dalla seguente: *«mediante»* e le parole: *«per il turismo.»* sono sostituite dalle seguenti: *«per il turismo;»*;

al comma 3, lettera c), le parole: *«a mediante riduzioni»* sono sostituite dalle seguenti: *«mediante riduzione»*.

All'articolo 90:

al comma 1, dopo le parole: *«23 febbraio 2020, n. 6,»* sono inserite le seguenti: *«convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,»* e dopo le parole: *«comma 3-bis,»* sono inserite le seguenti: *«della legge 22 aprile 1941, n. 633,»*.

All'articolo 91:



al comma 1, capoverso 6-bis, le parole: «di cui presente decreto è sempre valutata» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente decreto è sempre valutato» e le parole: «e 1223 c.c.» sono sostituite dalle seguenti: «e 1223 del codice civile»;

al secondo capoverso, le parole: «- All'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «2. All'articolo».

All'articolo 92:

Alla rubrica, sostituire le parole: «stradale e di trasporto di pubblico di persone» con le seguenti: «marittimo di merci e di persone, nonché di circolazione di veicoli».

ai commi 1 e 2, le parole: «di entrata di entrata» sono sostituite dalle seguenti: «di entrata»;

al comma 3, le parole: «ed effettuati» sono sostituite dalle seguenti: «e da effettuare».

All'articolo 93:

al comma 1, terzo periodo, le parole: «al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo periodo»;

al comma 2, le parole: «della presente norma» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».

All'articolo 94:

alla rubrica, la parola: «areo» è sostituita dalla seguente: «aereo».

All'articolo 96:

al comma 3, le parole: «convertito in legge» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge»;

al comma 4, le parole: «del fondo» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse».

All'articolo 98:

al comma 1, alinea, le parole: «con modificazione» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni,»;

al comma 1, capoverso 1 -ter, le parole: «comunque valide» sono sostituite dalle seguenti: «comunque valide»;

al comma 2, lettera a), le parole: «2.000 per l'anno 2019 e» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 euro per l'anno 2019 e di».

All'articolo 99:

al comma 3, le parole: «dell'art. 793 c.c.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 793 del codice civile».

All'articolo 101:

al comma 2, dopo le parole: «23 febbraio 2020, n. 6,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, nonché degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,» e le parole: «del D.P.R.» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica»;

al comma 5, le parole: «dell'apprendimento nonché» sono sostituite dalle seguenti: «dell'apprendimento, nonché»;

al comma 6, le parole: «del 8 agosto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:



«dell'8 agosto», la parola: «D.P.R.», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica», le parole: «al 11 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «all'11 luglio», le parole: «Legge 240/2010» sono sostituite dalle seguenti: «legge n. 240 del 2010» e le parole: «di dell'abilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'abilitazione».

All'articolo 102:

al comma 1, secondo periodo, le parole da: «al decreto del Ministro» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 155 alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007»;

al comma 3, le parole: «n. 58 del 2008» sono sostituite dalle seguenti: «n. 58 del 2018»;

al comma 5, al secondo capoverso è premessa la seguente numerazione: «6.», le parole: «e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005,» e le parole: «legge 1 febbraio 2006, n. 4» sono sostituite dalle seguenti: «legge 1° febbraio 2006, n. 43,».

All'articolo 103:

al comma 2, le parole: «15 giugno 2020"» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2020»;

al comma 3, dopo le parole: «n. 6,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,» le parole: «n. 9 e» sono sostituite dalle seguenti: «n. 9,» e dopo le parole: «n. 11,» sono inserite le seguenti: «e 25 marzo 2020, n. 19,».

All'articolo 105:

al comma 1, dopo le parole: «articolo 74» sono inserite le seguenti: «, comma 1,».

All'articolo 106:

al comma 2, le parole: «codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «del codice civile,».

All'articolo 107:

al comma 3, le parole: «- i bilanci» sono sostituite dalle seguenti: «a) i bilanci» e le parole: «- il bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «b) il bilancio»;

al comma 4, le parole: «Tari e della Tari corrispettivo» sono sostituite dalle seguenti: «TARI e della tariffa corrispettiva»;

al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione:

«.».

All'articolo 110:

al comma 1, le parole: «e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «e da parte dei comuni del questionario».

All'articolo 111:

al comma 2, le parole: «settori economico» sono sostituite dalle seguenti: «settori economici»;

al comma 3, la parola: «legge» è sostituita dalle seguenti: «della legge»;

al comma 5, dopo le parole: «338,9 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».

All'articolo 112:

al comma 4, dopo le parole: «pari a» è inserita la seguente: «euro».



All'articolo 113:

al comma 1, lettera c), le parole: «n.14 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «14 marzo»;

al comma 1, lettera d), la parola: «decreto» è sostituita dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

All'articolo 114:

al comma 1, le parole: «65 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «65 milioni di euro» e le parole: «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro»;

al comma 2, le parole: «e del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «e con il Ministero».

All'articolo 115:

al comma 1, le parole: «ai sensi dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo».

All'articolo 116:

al comma 1, le parole: «del 1 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «del 1° febbraio» e le parole: «il 1 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «il 1° marzo».

All'articolo 119:

al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1».

All'articolo 120:

al comma 3, primo e secondo periodo, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

al comma 7, le parole: «per l'anno 2020 di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di euro per l'anno 2020».

All'articolo 122:

al comma 1, quarto periodo, dopo la parola: «sub-intensiva» il segno di interpunzione: «,» è sostituita dal seguente: «.»;

al comma 3, la parola: «compete» è sostituita dalla seguente: «competono», la parola: «, provvede» è sostituita dalle seguenti: «; il Commissario provvede» e le parole: «2012/2002» sono sostituite dalle seguenti: «n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002,»;

al comma 8, le parole: «Presidenza del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010,»;

al comma 9, le parole: «al presente articolo fa fronte» sono sostituite dalle seguenti: «al presente articolo, provvede».

All'articolo 123:

al comma 3, le parole: «non è a superiore» sono sostituite dalle seguenti: «non è superiore»;

al comma 6, le parole: «art. 1, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 1, comma 4, della».

All'articolo 124:

al comma 1, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo comma».



All'articolo 125:

al comma 4, primo periodo, le parole: «delle pmi» sono sostituite dalle seguenti: «delle piccole e medie imprese» e dopo le parole: «camere di commercio» sono inserite le seguenti: «, industria, artigianato e agricoltura».

All'articolo 126:

al comma 6, lettera b), le parole: «si provvede» sono soppresse;

al comma 6, lettera c), le parole: «e 69 annui» sono sostituite dalle seguenti: «e a 69 milioni di euro annui»;

al comma 8, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7»;

al comma 10, la parola: «finalizzate» è sostituita dalla seguente: «finalizzati».

Coord.2

IL RELATORE

All'emendamento 19.1000/217, al capoverso 4-bis, dopo le parole: «all'articolo 10, comma 4,» inserire le seguenti: «ultimo periodo».

Conseguentemente, al medesimo emendamento 19.1000/217, sopprimere il capoverso 4-bis, da ritenere assorbito nell'emendamento 103.2000, di contenuto identico nella sostanza ma recante una formulazione più corretta.



Maxi emendamento D.L. n. 18/2020

DL 9/2020			DL 18/2020-maxi			Descrizione norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
Articolo	Comma	Lettera	Articolo	Comma	Lettera				2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
						CAPO I - SOSPENSIONE DI TERMINI E VERSAMENTI											
6	1		72-ter	1-2		Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati	e	ext				-0,84					
						CAPO II - MISURE IN MATERIA DI LAVORO PRIVATO E PUBBLICO											
19	2		87	3-bis		Equiparazione al ricovero ospedaliero della malattia in quarantena dovuta al Covid_19	s	c				0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
19	2		87	3-bis		Equiparazione al ricovero ospedaliero della malattia in quarantena dovuta al Covid_19 - effetti riflessi	e	t/c				0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
22	1		74	1		Lavoro straordinario per le Forze armate e per le forze di polizia legato ai maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID- 19	s	c	4,11			4,11			4,11		
22	1		74	1		Lavoro straordinario per le Forze armate e per le forze di polizia legato ai maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID- 19 - effetti riflessi	e	t/c				1,99			1,99		
22	2		74	3		Lavoro straordinario del Corpo nazionale vigili del fuoco legato ai maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID- 19	s	c	0,43			0,43			0,43		
22	2		74	3		Lavoro straordinario del Corpo nazionale vigili del fuoco legato ai maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID- 19 - effetti riflessi	e	t/c				0,21			0,21		
22	3		74	4		Prestazioni di lavoro straordinario Amministrazione civile Min. Interno in servizio presso Prefetture U.t.G.	s	c	0,13			0,13			0,13		
22	3		74	4		Prestazioni di lavoro straordinario Amministrazione civile Min. Interno in servizio presso Prefetture U.t.G. - effetti riflessi	e	t/c				0,06			0,06		



24	1		74-bis	1-3		Incremento dotazione organica di un posto di prima fascia e uno di seconda fascia nei ruoli tecnico e amministrativo della Protezione civile	s	c	0,29	0,39	0,39	0,29	0,39	0,39	0,29	0,39	0,39
24	1		74-bis	1-3		Incremento dotazione organica di un posto di prima fascia e uno di seconda fascia nei ruoli tecnico e amministrativo della Protezione civile - effetti riflessi	e	t/c				0,14	0,19	0,19	0,14	0,19	0,19
						CAPO III - ULTERIORI MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO, ISTRUZIONE E SALUTE											
25	1		49-bis	1		Incremento del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese	s	k	50,00			0,00			50,00		
27	1		54-bis	1		Incremento Fondo rotativo destinato ad interventi per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane (art. 2, c. 1, DL n. 251/1981)	s	k	350,00			350,00					
33	1-2		78	4-ter		Fondo rotativo per concessione mutui a tasso zero, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari per le imprese agricole agroalimentari che abbiano subito danni diretti o indiretti dalla diffusione del contagio del virus COVID-19	s	k	10,00			10,00					
						CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE											
36	1	a)	126	6-bis	a)	Riduzione Tabella B MISE	s	k	-10,00			-10,00			10,00	-	
36	1	a)	126	6-bis	a)	Riduzione Tabella B MEF	s	k	-20,00			-20,00			20,00	-	
36	1	b)	126	6-bis	b)	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180 della legge n. 244/2007 - Programma EFA (European fighter aircraft)	s	k	-20,00			-20,00			20,00	-	
36	1	c)	126	6-bis	c)	Riduzione del fondo esigenze indifferibile connesso ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA (art. 3, c.3 DL n. 3/2020)	s	k	360,00	-		360,00	-				
36	1	d)	126	6-bis	d)	Riduzione Fondo assunzione di personale a tempo indeterminato di cui	s	c	-5,06	0,39	0,39	-5,06	0,39	0,39	-5,06	0,39	0,39



						all'articolo 1, comma 365 della legge n. 232/2016											
36	1	d)	126	6-bis	d)	Riduzione Fondo assunzione di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 365 della legge n. 232/2016 - effetti riflessi	e	t/c				-2,45	0,19 ⁻	0,19 ⁻	-2,45	0,19 ⁻	0,19 ⁻
36	1	e)	126	6-bis	e)	Riduzione Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali	s	k				-0,42	0,42 ⁻	0,42 ⁻	-0,42	0,42 ⁻	0,42 ⁻
						TOTALE ENTRATE	e		0,00	0,00	0,00	-0,49	0,39	0,39	0,35	0,39	0,39
						TOTALE SPESE	s		-0,09	0,00	0,00	-49,70	0,39	0,39	0,30	0,39	0,39
						TOTALE GENERALE ARTICOLATO			0,09	0,00	0,00	49,21	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00

